

MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Detrazioni edilizie, sconto o cessione del credito: come compilare la fattura - pag. 2
- Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: serve l'approccio critico del professionista - pag. 4
- Certificati di origine preferenziale cartacei o digitali? L'alternativa è l'autocertificazione in fattura - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

- Cesare Damiano: restituire al lavoro il peso sociale che gli spetta - pag. 14
- Maurizio Sacconi: ripartire con una semplificazione regolatoria anche nel mercato del lavoro - pag. 17
- Quattordicesima ai pensionati, si avvicina il pagamento: per chi e con quali requisiti - pag. 19
- Assegno per il nucleo familiare maggiorato: beneficiari e modalità di calcolo - pag. 21
- Tiziano Treu: nel PNRR le risposte su come deve cambiare il lavoro - pag. 24

FINANZIAMENTI

- Moratoria mutui e finanziamenti: via libera dall'UE fino al 31 dicembre. Chi può utilizzarla - pag. 30

IMPRESA

- Responsabilità 231: aggiornare i modelli organizzativi per evitare le sanzioni da reati tributari - pag. 32
- Governance PNRR: per la PA servono adeguati strumenti di programmazione e organizzazione - pag. 34

IN EVIDENZA

Assegno per il nucleo familiare maggiorato: beneficiari e modalità di calcolo

di Simone Baghin - Consulente del Lavoro in Vicenza

Dal prossimo 1° luglio entrano in vigore le nuove tabelle per l'assegno per il nucleo familiare. Il decreto legge n. 79/2021, che ha introdotto come misura "ponte" l'assegno temporaneo per i figli a carico dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, ha previsto anche un incremento degli importi mensili dell'ANF del valore di 37,50 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli e di 55,00 euro per i nuclei familiari di almeno tre figli. A seguito della pubblicazione da parte dell'INPS, con il messaggio 2331 del 17 giugno 2021, delle nuove tabelle in vigore dal 1° luglio con gli importi maggiorati, è utile fare il punto sui beneficiari e sulle modalità di calcolo dell'assegno per il nucleo familiare.

Il decreto legge n. 79/2021, entrato in vigore il 9 giugno, ha introdotto il **nuovo assegno temporaneo per i figli minori a carico** per il periodo "ponte" dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, prevedendo anche un incremento del **valore dell'ANF** per lo stesso periodo. In attesa dell'entrata a regime del **nuovo assegno unico e universale** previsto dal 1° gennaio 2022, nessuna modifica è stata apportata alla disciplina dell'Assegno per il nucleo familiare (ANF) che pertanto, rimane assoggettato alla ordinaria legislazione che abbiamo avuto modo di analizzare e applicare negli anni.



Detrazioni edilizie, sconto o cessione del credito: come compilare la fattura

di Claudio Carpentieri - Responsabile Dipartimento politiche fiscali e societarie CNA

Nell'ipotesi in cui il cliente opti per lo sconto in fattura ovvero per la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale riconosciuta, effettuata direttamente all'imprenditore edile che esegue i lavori, come deve essere compilata la fattura? Può sembrare una domanda banale, ma così non è. La questione dirimente riguarda come considerare gli oneri di attualizzazione e i costi amministrativi che l'imprenditore edile paga all'intermediario finanziario ovvero al soggetto che cura gli adempimenti amministrativi connessi all'operazione di sconto in fattura o di cessione del credito, ai sensi del decreto Rilancio.

Come cambia la **compilazione** della fattura in caso di **sconto in fattura o cessione del credito**?

Per fare chiarezza è importante porre sul tavolo le varie questioni da affrontare per dare una soluzione dal dubbio interpretativo, alla luce delle attuali disposizioni normative.

In primo luogo, occorre sottolineare come primo principio generale che la possibilità di **optare** per lo **sconto in fattura** ovvero per la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione riguarda tutte le spese che rientrano nell'ambito di applicazione della detrazione. Ossia è possibile cedere il



Fisco

Il nodo degli oneri di attualizzazione

Detrazioni edilizie, sconto o cessione del credito: come compilare la fattura

di Claudio Carpentieri - Responsabile Dipartimento politiche fiscali e societarie CNA

Nell'ipotesi in cui il cliente opti per lo sconto in fattura ovvero per la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale riconosciuta, effettuata direttamente all'imprenditore edile che esegue i lavori, come deve essere compilata la fattura? Può sembrare una domanda banale, ma così non è. La questione dirimente riguarda come considerare gli oneri di attualizzazione e i costi amministrativi che l'imprenditore edile paga all'intermediario finanziario ovvero al soggetto che cura gli adempimenti amministrativi connessi all'operazione di sconto in fattura o di cessione del credito, ai sensi del decreto Rilancio.

Come cambia la **compilazione** della fattura in caso di **sconto in fattura** o **cessione del credito**?

Per fare chiarezza è importante porre sul tavolo le varie questioni da affrontare per dare una soluzione dal dubbio interpretativo, alla luce delle attuali disposizioni normative.

In primo luogo, occorre sottolineare come primo principio generale che la possibilità di **optare** per lo **sconto in fattura** ovvero per la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione riguarda tutte le spese che rientrano nell'ambito di applicazione della detrazione. Ossia è possibile cedere il credito o ottenere uno sconto in fattura di qualsiasi detrazione riconosciuta relativa al lavoro edile indicato nell'art. 121 del D.L. n. 34/2020. Possibilità che, con riferimento alle spese che rientrano nella **detrazione del 110%**, viene estesa anche alle **spese sostenute per gli adempimenti amministrativi** per il rilascio dell'asseverazione, l'esame della congruità dei costi e anche per il visto di conformità sul modello da inviare all'Agenzia delle Entrate per l'esercizio dell'opzione (art. 119, comma 15, D.L. n. 34/2020).

Pertanto, ponendosi dal lato del soggetto che sostiene le spese detraibili, è evidente che gli **oneri finanziari** sostenuti **per l'attualizzazione** della cessione del credito non sono inclusi nella detrazione.

Cosa indicare in fattura

Fermo questo aspetto è importante andare avanti nelle interpretazioni sistematiche distinguendo le situazioni, iniziando a parlare delle spese per cui è riconosciuta la detrazione del 110%. Detrazione che - è importante ricordare - è **utilizzabile in cinque quote annuali** di pari importo.

In questi casi, qualora il soggetto che effettua la spesa opti:

- per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione fiscale: matura una detrazione del 110% della spesa sostenuta;
- per la trasformazione della detrazione in contributo a

fondo perduto: matura il diritto allo sconto del 100% del corrispettivo relativo alla prestazione ricevuta e l'impresa matura il diritto a un credito d'imposta del 110% del compenso ricevuto.

In altre parole, con riferimento alle spese che rientrano nella detrazione del 110%, al soggetto che sostiene gli oneri finanziari connessi all'attualizzazione del beneficio fiscale è riconosciuto un 10% in più di beneficio fiscale rispetto all'ammontare della spesa sostenuta (cliente) ovvero della somma incassata (impresa edile). In questo caso, pertanto, nel caso in cui il soggetto che sostiene la spesa opti per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, la **fattura dell'impresa edile** dovrà riportare **solamente il valore della prestazione eseguita**. Gli oneri finanziari connessi sostenuti dal soggetto che ha commissionato i lavori saranno fatturati dall'istituto di credito ovvero dal soggetto cessionario del credito d'imposta.

Il nodo degli oneri di attualizzazione

Nel caso di cui, al contrario, si opti per trasformare il beneficio fiscale in contributo da ottenere come **sconto in fattura**, l'impresa edile che ha eseguito i lavori, avendo diritto a 10 punti percentuali di credito d'imposta in più rispetto al corrispettivo incassato, nella generalità dei casi, è già compensata dagli **oneri di attualizzazione** che dovrà sostenere se vuole ottenere immediatamente l'incasso del corrispettivo.

Ovviamente il tutto dipende dall'ammontare degli **interessi praticati**. Con un tasso inferiore al 3,2% annuo l'ammontare degli interessi per l'attualizzazione è inferiore al 10% della spesa; al contrario, qualora il tasso sia superiore, allora gli interessi per l'attualizzazione sostenuti dall'impresa saranno superiori e, pertanto, l'impresa potrebbe trovarsi nella condizione di voler recuperare le somme sostenute in più rispetto alla maggiorazione del beneficio ottenuto rispetto allo sconto praticato al proprio cliente.

Stesso discorso vale anche con riferimento alle spese su cui matura una detrazione diversa dal 110%

disposta dall'art. 119 del decreto Rilancio. Tuttavia, in queste ipotesi, rispetto ai casi in cui si opta per ottenere il beneficio fiscale come sconto nella fattura, la disciplina non riconosce all'imprenditore che esegue i lavori una maggiorazione del beneficio riconosciuto al proprio cliente come sconto in fattura. In queste ipotesi, pertanto, si potrebbe presentare la necessità per l'imprenditore di recuperare gli oneri sostenuti.

Ed è proprio qui il "nocciolo" dell'interpretazione su cui, nella fase attuale, si sta creando una forte **concorrenza tra le imprese** non basata sui corrispettivi pretesi, ma sulla interpretazione adottata.

È evidente, infatti, che a parità di corrispettivo della prestazione, qualora gli oneri di attualizzazione "sono così definiti" e **indicati separatamente nella fattura**, non potranno rientrare nell'ammontare della prestazione soggetta allo sconto in fattura.

Ad esempio

Si consideri una prestazione del valore di 100 euro su cui si rende applicabile una detrazione del 65% per la quale il cliente decide di optare per lo sconto in fattura. Si consideri, ancora, che l'impresa edile per attualizzare le cinque rate del credito d'imposta di 65 euro che matura in ragione dello sconto ricevuto, paga all'istituto di credito cui si è affidato 6 euro di interessi di attualizzazione.

Se queste somme sono **evidenziate separatamente** nella fattura che l'imprenditore rilascia al proprio cliente con l'indicazione che si tratta di addebito di oneri finanziari, il **netto a pagare in fattura dopo lo sconto** sarà = $(100 - 65) + 6$ euro di oneri finanziari = **41 euro**.

Qualora, invece, gli oneri finanziari dall'imprenditore sono **indicati all'interno del corrispettivo pattuito**, pretendendo un corrispettivo totale di 106 euro, il **netto a pagare in fattura dopo lo sconto** sarà = $(106 - 68,9) = 37,1$ euro.

Ma qual è il comportamento corretto?

Per dare una risposta occorre prima stabilire se l'ammontare che l'impresa edile vuole pretendere dal cliente per recuperare gli interessi pagati all'istituto di credito mantenga la natura di interessi.

Sicuramente non può essere così per due ordini di ragioni. In primo luogo perché l'impresa edile non può

effettuare operazioni finanziarie dal momento che solo gli istituti di credito possono farlo; in secondo luogo, perché nel caso specifico si tratta solo di un mero riaddebito di oneri connessi alla prestazione ricevuta.

L'agevolazione rappresentata dalla detrazione fiscale è calcolata sul corrispettivo pattuito per l'esecuzione della prestazione che viene deciso dall'imprenditore indiscriminatamente e senza alcun obbligo di indicare separatamente le componenti del prezzo. Obbligo che, quando c'è stato, è stato disposto dal legislatore, proprio al fine di beneficiare della detrazione fiscale per lavori edili (art. 1, comma 19, legge n. 244/2007, abrogato dall'art. 7, comma 2, lettera r, D.L. n. 70/2011).

Sulla base di questo assunto, come si fa a stabilire se, nella seconda ipotesi sopra esposta, il prezzo pattuito di 106 euro comprende o meno gli oneri finanziari sostenuti per l'attualizzazione delle rate di credito d'imposta maturate in ragione dello sconto ricevuto? In particolare, come si fa a stabilire se l'imprenditore, considerando tutti i costi sostenuti e il suo personale e insindacabile desiderio di profitto, avrebbe preteso un corrispettivo di 112 euro, ma non volendo addebitare gli oneri finanziari sostenuti si limita a chiedere 106 euro ovvero il corrispettivo di 106 euro è già comprensivo degli oneri finanziari sostenuti?

Tutto questo porta a sostenere che, con riferimento alle disposizioni attualmente in vigore, **non c'è alcun obbligo** per le imprese edili di **riaddebitare ai propri clienti** gli **oneri finanziari** sostenuti e tanto meno di **indicarli separatamente** in fattura ai fini di beneficiare della detrazione.

E, quand'anche fossero indicati separatamente in fattura, si tratterebbe sempre di una **componente del prezzo della prestazione** (nella fattispecie, addebito di una componente di un costo sostenuto e non certo di interessi frutto di un'operazione finanziaria).

Questa ulteriore considerazione porta a dire che, in ogni caso, questo ammontare deve essere **assoggettato a IVA** non potendo rientrare nell'esenzione stabilita dall'art. 10, D.P.R. n. 633/1972. Per meglio capire l'assunto, l'esenzione IVA di cui all'art. 10, invece, si rende applicabile con riferimento agli **interessi di attualizzazione addebitati dall'istituto di credito** ovvero dal soggetto che acquista il credito maturato dall'impresa edile in virtù dello sconto ricevuto.

Fisco

Le casistiche esaminate dall'UIF

Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: serve l'approccio critico del professionista

di Annalisa De Vivo - Dottore commercialista in Salerno, componente del gruppo di lavoro CND-CEC Antiriciclaggio, di Giuseppe Alfieri - Avvocato, componente della Commissione Antiriciclaggio presso l'Ordine degli Avvocati di Roma

Intestazione fittizia di quote societarie acquisite tramite indebito utilizzo di finanziamenti pubblici, frode fiscale internazionale realizzata attraverso conti di corrispondenza e riciclaggio di proventi derivanti da una truffa ai danni dello Stato perpetrata mediante l'utilizzo di modelli F24: sono alcune delle fattispecie operative analizzate dall'UIF nella quarta edizione del quaderno "Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo". La disamina di queste fattispecie è di indubbia utilità per i professionisti, chiamati a porsi in maniera critica rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente, dei reali obiettivi che intende perseguire e della loro compatibilità con il contesto giuridico ed economico in cui si sviluppa, si è già sviluppata o sta per spiegare i propri effetti l'operazione di cui il professionista ha contezza.

Nella quarta edizione del quaderno "Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", sono state raccolte le fattispecie operative di maggiore interesse emerse in sede di approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'UIF.

I casi trattati sono di estremo interesse per gli operatori del settore e, più in generale, costituiscono un valido **ausilio** per i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio: ciascun caso è infatti arricchito da un elenco degli **indicatori di anomalia** indicativi della fattispecie oggetto di indagine, nonché da uno **schema grafico** nel quale vengono ricostruite le dinamiche dei flussi finanziari, dell'operatività complessiva e delle relazioni tra i vari soggetti coinvolti.

L'elenco dei casi trattati dall'UIF è ampio sia per le tipologie esaminate - criminalità organizzata, corruzione ed evasione fiscale, operazioni in valute virtuali - che per il contesto di riferimento.

Tra le tante, si è scelto di esaminare in questa sede alcune fattispecie di indubbia utilità per i professionisti del comparto economico-giuridico.

Le casistiche individuate dall'UIF

Intestazione fittizia di quote societarie acquisite tramite indebito utilizzo di finanziamenti pubblici

Il primo dei casi selezionati ha ad oggetto un meccanismo di intestazione fittizia di quote di capitale, posto in essere attraverso una serie di operazioni finanziarie e societarie volte a dissimularne sia la finalità, sia la modalità di finanziamento attraverso l'utilizzo improprio di fondi pubblici.

In particolare, la società Alfa ha ricevuto, attraverso accredito in c/c, un finanziamento pubblico agevolato, di importo pari a 650.000 euro. Nei giorni successivi all'erogazione, Alfa ha effettuato numerosi bonifici a favore di Tizio, per un importo totale di 520.000 euro,

pari a circa l'80% del finanziamento ottenuto, indicando quale causale la restituzione di finanziamenti di soci e alla corresponsione di compensi di vario genere. Posto che da fonti aperte il segnalante ha acquisito notizie negative su Tizio (arrestato anni prima per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso), in sede di approfondimento investigativo della SOS è emerso che Tizio era stato socio e amministratore unico di Alfa molti anni prima, avendo poi donato la propria partecipazione di minoranza a Sempronio, in uno dei vari avvicendamenti che avevano caratterizzato nel tempo la compagine sociale.

Non solo. Tizio ha trasferito 480.000 euro (dei 520.000 ricevuti da Alfa) a favore di Caio, soggetto di giovanissima età, con la causale generica "prestito infruttifero". Tale bonifico in entrata sul conto di Caio è stato, a sua volta, immediatamente utilizzato tramite disposizioni a favore della società Beta per complessivi 600.000 euro a titolo di sottoscrizione di un aumento di capitale della stessa. Per effetto di tale operazione, Caio è diventato titolare effettivo di Beta utilizzando, di fatto, le risorse provenienti dal finanziamento pubblico agevolato percepito da Alfa e agendo verosimilmente in luogo di Tizio, con precedenti penali, nella relativa gestione in qualità di suo **prestanome**.

Frode fiscale internazionale realizzata attraverso conti di corrispondenza con possibili collegamenti con la criminalità organizzata

L'operatività analizzata dall'UIF riguarda Alfa, società operante nel comparto del general trading, costituita in un paese a rischio da alcuni soggetti italiani collegati con la criminalità organizzata. Alfa ha ricevuto i proventi di una frode fiscale internazionale attraverso una serie di trasferimenti su conti correnti di corrispondenza intrattenuti da banche estere. I relativi

flussi finanziari, costituiti da bonifici per diversi milioni di euro, sono transitati in meno di un anno su un conto corrente di corrispondenza intrattenuto da Alfa presso la banca da cui è stata generata la SOS, la quale ha ricevuto tali trasferimenti attraverso un ulteriore conto di corrispondenza intrattenuto da una banca di altro paese (Z), intervenuta nell'operazione per conto di Alfa.

I fondi così ricevuti sono stati trasferiti, utilizzando **causali generiche** (pagamento fatture commerciali), a un conto corrente intestato alla società Beta presso una banca del paese asiatico W, mentre la parte residuale è stata trasferita in favore di una società con sede in Europa settentrionale, già nota all'UIF per operatività illecita riconducibile a frodi nelle fatturazioni.

In sede di approfondimento finanziario della SOS, l'UIF ha appreso che Alfa, pur operando attraverso un conto corrente intrattenuto nel paese Z, ha la propria sede sociale nel paese X dell'Europa centrale e che è già stata oggetto di diverse **segnalazioni di operazioni** sospette da cui emergeva che l'ingente operatività con l'estero sul proprio conto corrente era potenzialmente riconducibile a **frodi fiscali**. Risultano coinvolte in tali frodi, quali ordinanti di ingenti bonifici transfrontalieri, Delta e Gamma, società italiane operanti nel commercio all'ingrosso di prodotti elettronici, rappresentate da soggetti stranieri e già note all'UIF per operatività riconducibile a frodi fiscali commesse tramite false fatturazioni.

In sintesi, la fattispecie emersa dalle analisi dell'UIF riguarda l'**utilizzo di conti correnti esteri** accessi in paesi diversi da quelli di insediamento delle società come meri **conti di transito**, finalizzati a ostacolare la ricostruzione dell'origine e della destinazione dei fondi.

Elementi quali:

- controparti residenti in diversi paesi anche a rischio,
- bonifici a cifra tonda,
- causali ripetitive,
- oggetti sociali generici,
- utilizzo di molteplici conti correnti di corrispondenza esteri,

hanno indotto a ritenere la sussistenza di frodi fiscali internazionali tramite false fatturazioni, con verosimili connessioni con la criminalità organizzata.

Riciclaggio di proventi derivanti da una truffa ai danni dello Stato perpetrata mediante l'utilizzo di modelli F24

L'approfondimento in questione trae origine da alcune SOS aventi ad oggetto lo stesso gruppo di imprese, riconducibili alle medesime persone fisiche, costituite per lo più in tempi recenti, con capitale sociale minimo

e in forma di S.r.l. semplificata.

Si tratta di società collegate, operanti nel settore edile e nel commercio di prodotti in metallo, che hanno utilizzato i finanziamenti pubblici di cui sono beneficiarie per giri di fondi infragruppo e, successivamente, per disporre bonifici esteri a favore di società attive in settori apparentemente incompatibili.

I fondi inviati all'estero sono stati poi ritrasferiti alle stesse società beneficiarie dei finanziamenti mediante meccanismi presumibilmente finalizzati alla frode fiscale. L'operatività, infatti, è rappresentata da **versamenti mediante modello F24** di contributi su **fondi di assistenza sanitaria e fondi pensione**, costituiti anche in regioni lontane dalla sede legale delle società coinvolte e ai quali i rispettivi lavoratori non risultano aver aderito.

Tali versamenti sono stati disposti con l'utilizzo dello strumento della **compensazione** di crediti di imposta: le relative somme sono state trasferite ai fondi beneficiari mediante bonifici disposti dall'Agenzia delle Entrate a fronte della presentazione dei modelli F24.

Tra i motivi posti a fondamento delle SOS figurano gli importi dei **versamenti, sproporzionati e incompatibili** rispetto alla recente costituzione delle imprese, al loro volume di affari e al numero di dipendenti.

A pochi giorni di distanza dagli accrediti, le imprese segnalate hanno fatto pervenire ai gestori dei fondi numerose richieste di rimborso per "errato versamento"; il rimborso, nei casi in cui vi è stato, è avvenuto mediante bonifico a favore di conti correnti intestati direttamente alle società richiedenti, che in tal modo hanno realizzato il profitto del reato.

In virtù del meccanismo descritto, le imprese indagate avrebbero ottenuto un rimborso non dovuto dall'Era-rio, mediante l'istituto della **compensazione** a mezzo modelli F24 di **crediti inesistenti** e - testualmente - "con la **compiacenza di alcuni professionisti**, anch'essi coinvolti nell'indagine".

Dalle indagini è emerso che le somme già rimborsate alle imprese coinvolte sono state in alcuni casi prelevate in contanti o trasferite su rapporti esteri, prevalentemente in paesi dell'Europa orientale. Da notizie di stampa è emerso altresì che i nominativi coinvolti nell'operazione sono stati oggetto di provvedimento di sequestro preventivo nell'ambito di indagini relative a fattispecie di corruzione che hanno interessato società collegate alla criminalità organizzata.

Il ruolo dei professionisti

La produzione degli **schemi comportamentali anormali**, indiziari di condotte finalizzate al riciclaggio (o al finanziamento del terrorismo) si conferma strumento di assoluta utilità, soprattutto per i professionisti.

L'obiettivo, in più di un decennio di provvedimenti e comunicazioni diramate dall'UIF, resta quello di invitare i destinatari a porsi **in maniera critica** rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente, dei reali obiettivi che intende perseguire e della compatibilità degli stessi con il contesto giuridico ed economico in cui si sviluppa, si è già sviluppata o sta per spiegare i propri effetti l'operazione di cui il professionista ha contezza.

Ciò al solo e ulteriore scopo di fornire al destinatario strumenti di analisi - non già automatismi puramente deduttivi - per dare compiuta esecuzione al procedimento valutativo richiesto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007.

Lo dimostra la costante evoluzione delle fenomenologie

analizzate, che rischierebbero di non essere individuate se la scelta di invio di una segnalazione sospetta fosse univocamente collegata ad uno o più indicatori di anomali (o schemi operativi), sulla scorta di un automatismo evidentemente contrario alla ratio della norma appena richiamata.

I casi estratti dal Quaderno UIF continuano a **confermare un dato**: il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo sono reati il cui compimento sottende **schemi sempre più complessi**, l'intercettazione dei quali presume lo svolgimento di **approfondimenti finanziari** con **scambi informativi ampi e tempestivi**, sia con le altre autorità nazionali, sia con la rete delle FIU attraverso la collaborazione internazionale.

Fisco

Adempimenti doganali

Certificati di origine preferenziale cartacei o digitali? L'alternativa è l'autocertificazione in fattura

di Marina Zanga - Esperta in materia doganale (*)

Per le sole esportazioni verso la Svizzera, dal 15 marzo è possibile ricorrere all'emissione dei certificati di circolazione EUR.1 "full digital", generati in formato digitale, dotati di QR code identificativo, stampabili su carta comune, senza necessità di ulteriore validazione in dogana. Attualmente quindi convivono una modalità parzialmente digitalizzata di rilascio dei certificati (fase di richiesta) e una completamente digitalizzata (fase di richiesta e di rilascio), riservata agli scambi con la Svizzera. L'obiettivo per il futuro è l'estensione della completa digitalizzazione dei certificati, per semplificare e velocizzare l'iter amministrativo per operatori economici e uffici doganali. In alternativa, l'autocertificazione in fattura consente agli esportatori di gestire direttamente le attestazioni di origine e di avere un miglior controllo del processo di export.

Nell'ambito della **digitalizzazione delle procedure doganali**, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha dato avvio al progetto "Digitalizzazione EUR.1" modificando il sistema di gestione cartacea dei **certificati di origine preferenziale della merce**.

A decorrere **dal 19 gennaio 2021** è stato introdotto l'obbligo della nuova modalità di richiesta digitale dei certificati di circolazione EUR.1, EUR-MED e dell'A.TR. per la Turchia.

Dal **15 marzo 2021**, per le sole esportazioni verso la **Svizzera**, è possibile ricorrere su base volontaria all'emissione dei certificati di circolazione EUR.1 "full digital", generati in formato digitale e dotati di un QR code identificativo, stampabili su carta comune anziché sui modelli ufficiali prenumerati, senza necessità di ulteriore validazione in dogana.

Attualmente convivono quindi:

- una modalità **parzialmente digitalizzata** di rilascio dei certificati (fase di richiesta);
- una modalità **completamente digitalizzata** (fase di richiesta e di rilascio), quest'ultima riservata agli scambi con la **Svizzera**.

L'obiettivo per il futuro è l'estensione della completa digitalizzazione dei certificati, per semplificare e velocizzare l'iter amministrativo per gli operatori economici e per gli uffici doganali. L'alternativa ai certificati di origine preferenziale, cartacei o digitali, già praticabile, resta l'**autocertificazione in fattura**, che consente agli esportatori di gestire direttamente le attestazioni di origine e di avere un miglior controllo del processo di export.

Stop alla previdimazione dei certificati: proroga fino al 31 luglio 2021

A causa della situazione connessa alla pandemia, l'Amministrazione delle dogane ha confermato la proroga fino al 31 luglio 2021 dell'utilizzo della **previdimazione dei certificati EUR.1, EUR-MED e A.TR** per esportazioni verso paesi preferenziali, con l'esclusione della Svizzera. Dopo tale scadenza, già oggetto di numerose proroghe, terminerà la possibilità di ottenere i certificati cartacei previdimati dagli uffici doganali, con la conseguente necessità di validarli presso gli uffici doganali all'atto dell'emissione.

Per le esportazioni verso la **Svizzera**, invece, la **previdimazione è abrogata dal 15 marzo 2021**. Questo stop anticipato segue una fase di sperimentazione che ha visto coinvolte autorità doganali, operatori e stakeholders, attraverso l'**Open Hearing** tenuto dall'Agenzia delle Dogane in data 28 aprile 2021 sul tema **EUR.1-Verso una nuova fase** e a seguito della quale la facoltà di ricorrere alla nuova procedura di rilascio dell'EUR.1 "full digital" è stata estesa a tutti gli operatori, come precisato con la circolare n. 16/D/2021.

La nuova procedura di richiesta digitale dei certificati

La determinazione direttoriale prot. 23641 del 21 gennaio 2021 ha definito le nuove modalità di **richiesta in forma digitale** e di **rilascio cartaceo** dei certificati sui modelli standard. L'esportatore, direttamente o tramite un rappresentante doganale, richiede l'emissione del certificato prescelto inserendo uno specifico codice nel **campo 44** del documento amministrativo unico **DAU**, che elenca i documenti alla base della dichiarazione doganale di esportazione:

Tabella dei codici di richiesta dei certificati di circolazione da inserire nel DAU

Codice casella 44 DAU	Tipo di certificato da richiedere
26YY	Certificato di circolazione merci EUR.1

27YY	certificato di circolazione merci EUR-MED
28YY	Certificato di libera pratica A.TR. per la Turchia
31YY	Certificato di circolazione merci EUR.1 full digital , per la Svizzera

Essendo la procedura di esportazione totalmente informatizzata, i dichiaranti inviano questi codici di richiesta dei certificati tramite il sistema informativo doganale, insieme a tutto il **dataset** per il regime doganale di **esportazione**. L'inserimento di uno dei codici nel campo 44 del DAU sostituisce a tutti gli effetti la presentazione del vecchio "formulario di domanda" regolamentato dalla circolare n. 11/D/2010. Vale anche come autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.

445/2000 della sussistenza dei requisiti previsti dai relativi accordi commerciali, per poter attribuire il carattere di prodotti originari. I certificati così generati con procedura digitale possono essere visualizzati e scaricati dal dichiarante, che può procedere **direttamente alla stampa** utilizzando i modelli cartacei già in uso, prenumerati da tipografie autorizzate.

Esempio di certificato EUR.1 su modello standard cartaceo prenumerato

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) VERDI SRL MILANO ITALIA		EUR. 1 VE N. P 800235 <small>Prima di compilare il formulario consultare le note al retro.</small>	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) XYZ CITTA' DEL MESSICO MESSICO		2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra UNIONE EUROPEA e MESSICO <small>(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</small>	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari UNIONE EUROPEA	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione MESSICO
7. Osservazioni		8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci	
		9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

(*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti e indicare "alla richiesta"

Per la sola **Svizzera**, è stata invece già implementata la procedura **"full digital"**. Dal 15 marzo 2021 gli operatori possono avvalersi della nuova procedura di emissione del certificato **EUR.1 full digital**, come definito con le circolari n. 13/D/2021 e 16/D/2021 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La nuova procedura prevede la **completa digitalizzazione del processo**, sia per la fase di **richiesta** che di **rilascio** su carta libera, superando la necessità della presentazione del certificato cartaceo su modello ufficiale in dogana per la validazione, con apposizione di timbro e firma.

Le novità dell'EUR.1 full digital

I principali elementi di **novità** del certificato EUR.1 full digital sono riepilogate di seguito:

- non è più necessario utilizzare modelli cartacei ufficiali prenumerati da tipografie autorizzate;
- il numero del certificato digitale è costituito da un codice alfanumerico identificativo formato da:

AD+MRN (Movement Reference Number, il codice di identificazione dell'esportazione, riportato sul Documento di accompagnamento all'esportazione DAE);

- il certificato digitale è munito di un **codice univoco "QR"** e di un link inserito a piè di pagina, che consentono di identificare e consultare il certificato dal collegamento ad una banca dati ADM;

- il timbro doganale e la firma del funzionario previsti nella casella 11 del modello EUR.1 standard sono sostituiti da un **timbro digitale ADM** e dalla riproduzione della firma del Responsabile della Direzione Centrale Organizzazione e Digital Transformation;

- la firma dell'operatore o del rappresentante nella casella 12 dell'EUR.1 standard è sostituita dalla **firma digitale** del sottoscrittore della relativa dichiarazione doganale di esportazione.

Esempio di certificato EUR.1 full digital per la Svizzera


CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
 EUR.1 N. AD21ITQXY1T00XXXXT3			
1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra:	
MILANO IT		UE e SWITZERLAND (Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
CH SVIZZERA		UE	SWITZERLAND
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		7. Osservazioni	
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ('), designazione delle merci		9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
TESSUTI		161.0	

I tre scenari attuali

Attualmente sono previste **diverse procedure di emissione**, in modalità **standard** e **full digital**, che prevedono una parziale o totale digitalizzazione del

processo di emissione dei certificati, sulla base dei tre scenari seguenti.

Scenario 1 - Richiesta digitale e rilascio dei certificati cartacei prevalidati, fino al 31 luglio 2021 (Svizzera esclusa)



Scenario 2 - Richiesta digitale e rilascio dei certificati cartacei da validare in dogana, dal 1° agosto 2021, salvo ulteriori proroghe



Scenario 3 - Richiesta e rilascio dei certificati EUR.1 full digital per la Svizzera, dal 15 marzo 2021



Istruzioni tecniche per la richiesta digitale e servizio di consultazione dei certificati

Sul portale dell'Agenzia, nella **Sezione Servizi Digitali/ Consultazione Certificati**, sono presenti le istruzioni tecnico-procedurali e il servizio di consultazione dei

certificati EUR.1 rilasciati. Per le istruzioni operative relative alla richiesta e al rilascio dei certificati, sia in modalità standard che full digital, è necessario consultare la sezione **Gestione certificati di circolazione nei manuali utente del STD**.

Istruzioni operative per la richiesta e il rilascio dei certificati di Circolazione EUR1, ATR e EURMED

Versione del 12.03.2021

Certificati Standard

- ▲ Richiesta del certificato EUR 1 - Istruzioni - pdf
- ▲ Download del file XSD del certificato EUR 1
- ▲ Richiesta del certificato ATR - istruzioni - pdf
- ▲ Download del file XSD del certificato ATR
- ▲ Richiesta del certificato EURMED - istruzioni - pdf
- ▲ Download del file XSD del certificato EURMED

Certificati FULL DIGITAL

- ▲ Richiesta del certificato EUR 1 Digitale - Istruzioni - pdf

▲ Accedi al servizio

Il futuro: la completa digitalizzazione dei certificati

La digitalizzazione dei certificati di origine comporta evidenti **vantaggi**, primo fra tutti la netta **riduzione**

dei tempi di attesa per il rilascio e/o la validazione e la **disponibilità quasi immediata** dei certificati per l'export.

L'acquisizione dei dati direttamente dal sistema informativo doganale consente un **controllo diretto e trasparente** sui certificati in fase di emissione da parte di tutti i soggetti coinvolti: autorità doganali del paese di emissione e di destinazione, dichiaranti doganali ed esportatori. Tuttavia, nell'attuale **fase transitoria**, tranne che per la Svizzera, risulta digitalizzata solo la parte della procedura di richiesta dei certificati. Lo **stop alla previdimazione** dei certificati cartacei, applicabile **fino al 31 luglio 2021** e salvo ulteriori proroghe, comporterà quindi la necessità di validare direttamente in dogana ogni certificato emesso. La smaterializzazione dei certificati EUR.1 rappresenta una importante semplificazione che sarà pienamente realizzata quando la versione full digital sarà applicabile al maggior numero possibile di paesi terzi preferenziali.

L'alternativa attuale ai certificati di origine: l'autocertificazione in fattura

In alternativa ai certificati EUR.1 ed EUR-MED, gli accordi prevedono la possibilità di **autocertificare l'origine in fattura** direttamente da parte degli

esportatori.

L'autocertificazione è **libera** per spedizioni di valore **fino a 6.000 euro**, mentre per importi superiori è soggetta all'acquisizione dello **status di esportatore autorizzato** o registrato nel sistema **REX**, rilasciato dalle dogane.

Inoltre, gli accordi commerciali più recenti siglati dall'Unione europea con paesi terzi, quali Canada, Giappone, Singapore, Vietnam e, da ultimo, quello siglato con il Regno Unito, non prevedono più il certificato EUR.1 quale prova dell'origine, ma solo la dichiarazione su fattura e, nei casi più spinti del Giappone e del Regno Unito, anche la sola conoscenza dell'importatore sull'origine delle merci.

L'autocertificazione dell'origine resta, quindi, la procedura alternativa all'emissione dei certificati di origine preferenziale, cartacei o digitali, e risponde pienamente alla necessità di velocizzare e semplificare le procedure. È pertanto essenziale che gli operatori economici conoscano e si avvalgano di questa importante semplificazione, per rendere più efficiente e controllabile il processo di sdoganamento all'export.

() Le opinioni espresse sono a titolo strettamente personale*

Fisco

Dall'Agenzia delle Dogane

Formalità doganali: massima chiarezza per esposizione delle voci di costo da parte degli operatori economici

Con riferimento alle formalità doganali, l'esposizione degli importi, singolarmente calcolati, relativi al dazio, all'IVA e ad eventuali altri tributi oggetto di riscossione da parte dell'Autorità doganale nonché le spese relative ai servizi prestati dagli intermediari, deve essere rappresentata con la massima chiarezza e trasparenza, onde evitare di ingenerare confusione nei consumatori circa gli oneri e le spese sostenute al momento dello sdoganamento. Lo ha previsto l'Agenzia delle Dogane con la determinazione n. 202841 del 21 giugno 2021. Gli operatori sono tenuti a non identificare, nei documenti commerciali, le spese relative ai loro servizi con diciture quali "oneri doganali" ovvero "costi di sdoganamento" o altre definizioni che richiamano l'attività di liquidazione degli oneri connessi all'obbligazione doganale ed alla successiva riscossione da parte dell'Autorità doganale.

L'Agenzia delle Dogane ha emanato la determinazione n. 202841 del 21 giugno 2021 riguardante le formalità doganali e l'esposizione delle voci di costo da parte degli operatori economici.

Gli operatori economici che svolgono operazioni doganali per conto di privati sono tenuti, nell'ambito delle operazioni per le quali sorge o potrebbe sorgere una obbligazione doganale, ad esplicitare in modo chiaro ed inequivocabile le singole voci di spesa addebitate al destinatario finale relative all'espletamento dei loro servizi.

Nello specifico, il documento evidenzia che l'esposizione degli importi, singolarmente calcolati, relativi al dazio, all'IVA e ad eventuali altri tributi oggetto di riscossione da parte dell'Autorità doganale nonché le spese relative ai servizi prestati dagli intermediari, deve essere rappresentata con la massima chiarezza e trasparenza, onde evitare di ingenerare confusione nei consumatori circa gli oneri e le spese sostenute al momento dello sdoganamento.

Pertanto, gli operatori sono tenuti a non identificare, nei documenti commerciali, le spese relative ai loro servizi con diciture quali "oneri doganali" ovvero "costi di sdoganamento" o altre definizioni che richiamano l'attività di liquidazione degli oneri connessi all'obbligazione doganale ed alla successiva riscossione da parte dell'Autorità doganale.

Queste definizioni richiamano in maniera impropria l'attività di liquidazione degli oneri connessi all'obbligazione doganale ed alla successiva riscossione da parte dell'Autorità doganale e possono indurre in errore i consumatori finali circa l'esposizione degli oneri e delle spese sostenute in dogana.

Questo comportamento costituisce parametro di valutazione del livello di compliance degli operatori economici, di cui all'art.39 del CDU, ai fini del rilascio, mantenimento e revoca dell'autorizzazione AEO.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, determinazione 21/06/2021, n. 202841

Lavoro e Previdenza

L'intervista a...

Cesare Damiano: restituire al lavoro il peso sociale che gli spetta

di Cesare Damiano - Già Ministro del Lavoro

Le riforme che hanno rivisto profondamente il diritto del lavoro negli ultimi anni non si sono rivelate sufficienti per affrontare la crisi che stiamo vivendo. "E' mancato un disegno riformatore coerente. Si è pensato di mettere mano al mercato del lavoro ritoccandone il solo Diritto, in assenza di politiche industriali, di una considerazione complessiva dell'evoluzione del mondo della produzione, delle politiche necessarie per l'occupazione. Ma ora ci sono le grandi riforme avviate dall'Unione europea. E aggiungo, siamo in un'economia sociale di mercato. Tutte queste riforme avranno fallito se non si restituirà al valore sociale del sistema economico il peso che gli spetta. Su questo voglio dirmi cauto, ma fiducioso". Cesare Damiano anticipa, nell'intervista a IPSOA Quotidiano, i temi che verranno trattati nel corso della Tavola Rotonda del 9° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro.

Si parla di ripartenza. È un termine molto usato dai membri del Governo, che sono pronti a scommettere sulla validità delle proposte per un recupero del gap perso in questi 15 mesi di emergenza, prima sanitaria e poi economica. Lei ritiene che le proposte formulate dal Governo contengano tutte le risposte che gli operatori del mercato del lavoro si attendono, oppure manca ancora qualcosa?

In generale, il Governo sta facendo un buon lavoro. C'è un giusto approccio di dialogo sociale nella sua azione. Ovviamente, si può fare sempre qualcosa in più. Specie su un terreno complesso come quello del mercato del lavoro. C'è, ad esempio, una questione salariale che è necessario rendere evidente ed è, direi, da affrontare con urgenza. Anche perché è un cuneo che si infila proprio nell'ingranaggio del mercato del lavoro, laddove questo incrocia le necessità occupazionali legate alla ripartenza.

Si discute in modo polemico del Reddito di cittadinanza che "convincerebbe" i lavoratori a "restare a casa" anziché accettare un impiego, per esempio, nel settore turistico e nella ristorazione. Le cose stanno per davvero così?

Cominciamo a fare alcune distinzioni. In primo luogo, distinguiamo la Cassa integrazione dal Reddito di cittadinanza. La Cig riguarda lavoratori occupati in attesa di rientrare in attività. Infatti, la principale caratteristica della Cassa integrazione è quella di mantenere il rapporto di lavoro. Il Reddito di cittadinanza, invece, va a persone disoccupate. Ebbene, molti imprenditori del settore del turismo, attualmente in forte ripresa, lamentano casi di rifiuto delle offerte di lavoro da parte di queste persone. E quindi, perché mai ci si chiede, questi disoccupati dovrebbero accettare un lavoro da 800-1.000 euro al mese quando ne percepiscono 780 senza fare nulla? Il problema è che retribuzioni di quel genere nei contratti di lavoro non esistono. Queste

riguardano attività saltuarie o pagate in nero.

La proposta che faccio, "ciò che manca", è partire dalle paghe reali stabilite nei contratti di lavoro. Prendiamo ad esempio quello del settore del turismo. Considerando paga base e contingenza, i minimi sono: guardarobiere clienti, addetto stiratura e lavanderia, guardiano notturno, euro 1.366,84 lordi mensili (6° livello); guardia giurata, barista, cameriere e cassiere da bar, euro 1.444,22 lordi mensili (5° livello); pizzaiolo, gelatiere, cameriere, barman e gastronomo, 1.542,69 euro lordi mensili (4° livello). L'orario settimanale è di 40 ore distribuito su 5 giornate e mezzo. Perciò, propongo: se un imprenditore assume *full-time* un lavoratore con reddito di cittadinanza e garantisce lo stipendio contrattuale, gli sia riconosciuta oltre ai benefici già previsti dalla legge, anche la facoltà di utilizzare una quota di reddito di cittadinanza (30-40%) come ulteriore sconto per l'assunzione trasparente e a tempo pieno.

Insomma, ritengo essenziale che il Governo, con la collaborazione delle parti sociali, promuova, anche con misure di utilità per le imprese, la piena legalità nei rapporti di lavoro. Nessuno ci deve rimettere. Ma senza legalità non c'è vantaggio per alcuno.

Il **Forum** gratuito è offerto da **One LAVORO**, la soluzione digitale di Wolters Kluwer per i **Consulenti del Lavoro** e gli **HR manager**.

Le iscrizioni al Forum sono chiuse ma puoi approfondire i temi dell'evento con One LAVORO: chiedi una **prova gratuita QUI** per accedere a tutti i contenuti della soluzione per 30 giorni

In questi ultimi vent'anni si sono susseguite numerose riforme che hanno rivisto profondamente il diritto del lavoro. Ritiene che queste riforme siano sufficienti per affrontare la crisi che stiamo vivendo?

In una parola, “no”. In realtà, ciò che è mancato è un disegno riformatore coerente. Nel complesso, si è pensato proprio di mettere mano al mercato del lavoro ritoccandone il solo Diritto. Ciò, in assenza - quasi interamente a parte gli interventi di Industria 4.0 - di politiche industriali, di una considerazione complessiva dell'evoluzione del mondo della produzione, delle politiche necessarie per l'occupazione. E senza considerazione per la Costituzione. Prova ne siano le ormai numerose sentenze della Corte costituzionale - e perfino della Corte Europea di Giustizia - relative alla regolazione dei licenziamenti illegittimi, sia nella legge Fornero che nel complesso di provvedimenti noto come Jobs Act, il pilastro del quale, il contratto a tutele crescenti è stato, di fatto, cancellato dalla Consulta.

Ma, davanti a noi - e a rendere ancor più complessa e urgente la situazione - ci sono anche le conseguenze della pandemia, intervenuta, non dimentichiamolo su un tessuto produttivo già in crisi dal 2019. Dunque, c'è l'evidente necessità di riforma degli ammortizzatori sociali così come del sistema di collocamento.

E ci sono le grandi riforme avviate dall'Unione Europea. C'è l'obiettivo della neutralità climatica, la digitalizzazione dell'economia, una gigantesca ristrutturazione del sistema industriale e dei servizi, della Pubblica Amministrazione, della Giustizia, dell'Istruzione e della Formazione. Anni di implementazione di imponenti riforme strutturali.

Dunque, oggi esiste un approccio vasto a un insieme di questioni che dimostra anche che interventi parziali, come il semplice ritocco del Diritto del lavoro, sono sbagliati in sé. Tutte le politiche che coinvolgono l'universo produttivo devono tenersi logicamente e organicamente tra loro.

E aggiungo, in conclusione: siamo in un'economia sociale di mercato. Lo siamo, vorrei dire, dal punto di vista costituzionale come Paese e anche come Unione Europea. I decenni del dominio del neoliberismo, del trionfo delle ricette della scuola di Chicago, hanno lasciato al palo l'aspetto sociale. Tutte queste riforme avranno fallito se non si restituirà al valore sociale del sistema economico il peso che gli spetta. Su questo voglio dirmi cauto, ma fiducioso. Perché la pandemia ci ha restituito il senso, la necessità di costruire una società coesa.

Un altro termine molto usato dal Governo è: “semplificazione”. Ma quando si è cercato di semplificare le regole e le procedure ci si è, quasi sempre, scontrati con la burocrazia della pubblica amministrazione. Da questo punto di vista quale può essere l'antidoto?

Intanto, io userei la parola burocrazia con cautela.

Perché sono le scelte politiche che fanno l'efficienza dello Stato e la qualità delle procedure. Ad esempio, il blocco del turnover: quanti danni ha fatto il mancato avvicendamento generazionale negli uffici delle Amministrazioni Pubbliche? Quanti danni ha fatto il tenere “in frigorifero” gli idonei dei concorsi pubblici e la contemporanea e continua riduzione del personale e delle risorse? Fortunatamente, l'implementazione delle riforme del piano Next Generation Europe ci porterà, c'è da sperare, nella giusta direzione sia dal punto di vista del ringiovanimento che della formazione del personale e della digitalizzazione, anche nel senso dell'integrazione, delle procedure: finalmente (ce lo auguriamo) vedremo le Amministrazioni “parlare” tra loro per via digitale, con grande vantaggio per i cittadini così come per le imprese.

Ma ci sono anche altre scelte politiche da tenere ben in conto quando si parla di “semplificazione”. Pensiamo alla questione strettamente attuale del Codice degli Appalti. Fortunatamente è stata cancellata la norma che reintroduceva il “massimo ribasso”. Questa è stata una giusta scelta politica. Coerente con la lotta contro la concorrenza sleale tra imprese, contro il lavoro nero e contro l'aumento degli infortuni sul lavoro. Così come è stato positivo il miglioramento della normativa dei subappalti dopo un positivo confronto con le parti sociali. Rimane però il problema sollevato dai sindacati con lo sciopero dei lavoratori del settore elettrico, del gas e dell'acqua che sarà attuato il prossimo 30 giugno. Si tratta dell'articolo 177 proprio del Codice degli Appalti che obbliga le aziende concessionarie a esternalizzare l'80% di tutte le attività oggetto di concessione. La cosa più grave è che questo avverrebbe anche nel caso in cui le attività siano svolte direttamente dal personale di quelle stesse aziende, destrutturando in questo modo un servizio fondamentale per il Paese e mettendo a rischio decine di migliaia di posti di lavoro regolari, trasparenti ed efficacemente contrattualizzati. Ecco: questa non è semplificazione ma, semmai, l'opposto. Un vero disordine contrattuale che, auspico, alla fine scomparirà dall'orizzonte.

La transizione dalla crisi alla ripartenza deve avere, quindi, anche una forte connotazione qualitativa e sociale, non soltanto quantitativa.

Il Forum “Quali riforme per la ripartenza - L'evoluzione del diritto del lavoro e l'importanza della formazione” è sponsorizzato da **One LAVORO**, la soluzione digitale di Wolters Kluwer per i **Consulenti del Lavoro** e gli **HR manager**.

One LAVORO ti fornisce **approfondimenti e notizie** su assunzioni agevolate, sblocco dei licenziamenti, ammortizzatori sociali e molti altri articoli e contenuti

per approfondire tutte le tematiche e le novità della normativa sul lavoro.

Approfondisci i temi del Forum con One LAVORO:

chiedi una **prova gratuita** di 30 giorni [QUI](#) per accedere a tutti i contenuti della soluzione.

Lavoro e Previdenza

L'intervista a ...

Maurizio Sacconi: ripartire con una semplificazione regolatoria anche nel mercato del lavoro

di Maurizio Sacconi - Già Ministro del Lavoro

“Purtroppo non si avverte il clima della ricostruzione postbellica e del successivo boom economico. In quel tempo le forze di Governo ebbero il merito di assecondare una forte politica di *laissez faire*. Ora non sarebbe possibile (e nemmeno auspicabile) un’analoga deregolazione, ma, nelle condizioni date delle moderne società europee, sarebbero doverose coraggiose scelte di semplificazione regolatoria e fiscale. La madre delle riforme è quella della giustizia con lo scopo di ricreare un contesto di certezze e di superare un potere imponderabile e irresponsabile. Lo stesso mercato del lavoro ha conosciuto una giurisprudenza creativa che ha limitato gli effetti attesi dalle riforme”. Maurizio Sacconi anticipa, nell’intervista a IPSOA Quotidiano, i temi che verranno trattati nel corso della Tavola Rotonda del 9° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro.

Si parla di ripartenza. È un termine molto usato dai membri del Governo, che sono pronti a scommettere sulla validità delle proposte per un recupero del gap perso in questi 15 mesi di emergenza, prima sanitaria e poi economica. Lei ritiene che le proposte formulate dal Governo contengano tutte le risposte che gli operatori del mercato del lavoro si attendono, oppure manca ancora qualcosa?

Purtroppo non si avverte il clima della ricostruzione postbellica e del successivo boom economico. In quel tempo dominavano la speranza e la fiducia che le forze di Governo ebbero il merito di assecondare con una forte politica di *laissez faire*. Ora non sarebbe possibile (e nemmeno auspicabile) un’analoga deregolazione, ma, nelle condizioni date delle moderne società europee, sarebbero doverose coraggiose scelte di semplificazione regolatoria e fiscale. La madre delle riforme è quella della giustizia con lo scopo di ricreare un contesto di certezze e di superare un potere imponderabile e irresponsabile. Lo stesso mercato del lavoro ha conosciuto una giurisprudenza “creativa” che ha limitato gli effetti attesi dalle riforme. La prevalenza di assetti regolatori centralizzati, da leggi e da contratti, ha imposto assetti omologanti situazioni diversissime e conservato le rigidità del sistema disincentivando la propensione ad assumere. L’eccesso di sussidi ha, invece, disincentivato la propensione a cercare un lavoro. Il disastro educativo e formativo, generato da corporazioni autoreferenziali, non ha garantito le conoscenze basiche per l’apprendimento continuo.

Il Forum gratuito è offerto da **One LAVORO**, la soluzione digitale di Wolters Kluwer per i **Consulenti del Lavoro** e gli **HR manager**.

Le iscrizioni al Forum sono chiuse ma puoi approfondire i temi dell’evento con One LAVORO: chiedi una **prova gratuita QUI** per accedere a tutti i contenuti della soluzione per 30 giorni

In questi ultimi vent’anni si sono susseguite numerose riforme che hanno rivisto profondamente il diritto del lavoro. Ritiene che queste riforme siano sufficienti per affrontare la crisi che stiamo vivendo?

La riforma più importante, per tutto ciò che ne potrebbe derivare, è stata l’art. 8 del D.L. n. 138/2011. Solo una forte e diffusa negoziazione di prossimità può produrre quella semplificazione regolatoria necessaria per sostenere la ripresa e favorire il reciproco adattamento delle parti nelle diverse situazioni. Essa richiede, tuttavia, più coraggio anche da parte delle associazioni territoriali d’impresa e dei consulenti del lavoro. Solo i fatti concreti possono smontare le definizioni astratte generate dall’ideologia.

Un altro termine molto usato dal Governo è: “semplificazione”. Ma quando si è cercato di semplificare le regole e le procedure ci si è, quasi sempre, scontrati con la burocrazia della pubblica amministrazione. Da questo punto di vista quale può essere l’antidoto?

La colpa non è della burocrazia, spesso costretta a difendersi da una giustizia civile, penale, amministrativa, contabile aggressiva e imponderabile. Semplificare significa “liberare” le funzioni pubbliche e gli operatori privati da responsabilità impossibili, incoraggiare l’orientamento ai risultati (e non al procedimento) delle Pubbliche Amministrazioni, produrre un clima del fare.

Il Forum “Quali riforme per la ripartenza - L’evoluzione del diritto del lavoro e l’importanza della formazione” è sponsorizzato da **One LAVORO**, la soluzione digitale di Wolters Kluwer per i **Consulenti del Lavoro** e gli **HR manager**.

One LAVORO ti fornisce **approfondimenti e notizie** su assunzioni agevolate, sblocco dei licenziamenti, ammortizzatori sociali e molti altri articoli e contenuti

per approfondire tutte le tematiche e le novità della normativa sul lavoro.

Approfondisci i temi del Forum con One LAVORO:

chiedi una **prova gratuita** di 30 giorni [QUI](#) per accedere a tutti i contenuti della soluzione.

Lavoro e Previdenza

A luglio

Quattordicesima ai pensionati, si avvicina il pagamento: per chi e con quali requisiti

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Il prossimo luglio verrà corrisposta la quattordicesima a circa 3,5 milioni di pensionati. La somma aggiuntiva alla pensione è corrisposta dall'INPS ai pensionati di almeno 64 anni che perfezionano i requisiti entro il 31 luglio. Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico dal 1° agosto in poi, la corresponsione è effettuata sulla rata di dicembre. Il pagamento viene effettuato d'ufficio dall'INPS, senza presentazione di alcuna domanda ma in presenza di tutti gli elementi necessari per la verifica reddituale di ammissione al beneficio. Quali sono i requisiti reddituali previsti?

Come ogni anno, si avvicina il mese di luglio in cui verrà corrisposta a una platea di beneficiari stimata in complessivamente circa **3,5 milioni di pensionati** la somma aggiuntiva introdotta dal DL n. 81/2007, convertito con legge n. 127/2007, la cd. quattordicesima. Si è in attesa che l'INPS pubblichi il consueto messaggio con i dettagli operativi. Quali sono le caratteristiche dell'istituto?

Cos'è la "quattordicesima"

La quattordicesima per i pensionati è stata introdotta dall'art. 5 del DL n. 81/2007, convertito con la Legge n. 127/2007, poi modificata con la legge di Bilancio 2017, come somma aggiuntiva rispetto ai 12 ratei di pensione e alla tredicesima, che viene maturata gradualmente ed **erogata** nel mese di **luglio** se si perfeziona il requisito anagrafico richiesto di **64 anni** nel primo semestre, entro quindi il 30 giugno (entro i primi sette mesi invece per i pensionati privati, entro quindi il 31 luglio), mentre sarà corrisposta a **dicembre** se si raggiunge il **requisito anagrafico** dei 64 anni nel **secondo semestre** del 2021, ovvero se si è divenuti titolari di pensione nel corso del 2021.

Per beneficiare della quattordicesima, si dovrà essere titolari di prestazioni previdenziali erogate dall'INPS in una delle gestioni dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o sostitutive, esclusive ed esonerative, vale a dire le pensioni di anzianità, vecchiaia, invalidità o anticipata nonché quelle di reversibilità. Sono invece escluse dalla quattordicesima tutte le **prestazioni di natura assistenziale**, pensione di invalidità civile, assegno sociale, APE sociale, pensioni di guerra e rendite INAIL.

Come ricorda la Ragioneria Generale dello Stato nello specifico approfondimento normativo contenuto nelle "Tendenze di medio e lungo periodo del sistema previdenziale e socio sanitario", la somma aggiuntiva **non costituisce reddito** né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione, dall'anno 2008, per un importo pari

a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali (art. 38 della Legge n. 448/2001, come rideterminato dallo stesso art. 5 del DL n. 81/2007, convertito con Legge n. 127/2007).

Requisiti reddituali

Va evidenziato come a differenza della tredicesima mensilità che rappresenta una vera propria rata del trattamento pensionistico e, pertanto, risulta correlata alla retribuzione pensionabile o ai contributi versati, la quattordicesima consiste in un emolumento supplementare che viene erogato su base reddituale, con l'importo che è stabilito dalla legge. In particolare, la condizione è che il soggetto non possieda redditi complessivi pari o superiori a **1,5 volte il trattamento minimo** (10.053,71 euro annui per l'anno 2021, 515,58 euro mensili). In questo caso, l'importo corrisposto varia **dai 437 euro ai 655 euro**.

Con la legge n. 232/2016, dal 2017 tale somma aggiuntiva è stata incrementata ed estesa, nell'importo in vigore nel 2016, anche con riferimento a soggetti con redditi superiori a 1,5 volte il trattamento minimo e non superiori a **2 volte il TM** (13.404,95 euro nel 2021) con una somma aggiuntiva compresa **tra i 336 e i 504 euro**. Come ricorda la Ragioneria Generale dello Stato, la somma aggiuntiva è articolata in dipendenza dell'anzianità contributiva complessiva del pensionato (vedi tabella). Nel caso in cui il soggetto sia titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Nel caso in cui il soggetto sia titolare solo di pensioni ai superstiti, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60% ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Agli effetti del requisito reddituale si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, eccetto sia quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli

assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Riconoscimento d'ufficio dall'INPS

La quattordicesima mensilità di pensione viene attribuita d'ufficio dall'INPS, senza presentazione di alcuna domanda, in presenza di tutti gli elementi necessari per la verifica reddituale di ammissione al beneficio. Viene riconosciuta **in via provvisoria** in presenza delle condizioni prescritte dalla legge, e viene successivamente verificata sulla base dei redditi consuntivi non appena disponibili.

L'INPS effettua la **verifica**, in caso di prima concessione, sulla base dei redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell'anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi all'anno precedente. Nel caso di concessione successiva alla

prima, vengono tenuti in considerazione: i redditi per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2021 e i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2020.

Quattordicesima e riforma delle pensioni

Va evidenziato come, nella prospettiva di un nuovo intervento di riordino del nostro sistema previdenziale in relazione al quale dovrebbe essere avviato a breve un confronto tra Governo e parti sociali, nella piattaforma di proposte presentata dai sindacati si sottolinea, *inter alia*, la necessità che venga garantita la tutela dei redditi da pensione, particolarmente colpiti in questi anni, attraverso il **rafforzamento** e l'**ampliamento** proprio della "quattordicesima", una minore tassazione fiscale e il ripristino della piena rivalutazione delle pensioni.

Articolazione della somma aggiuntiva

Lavoratori dipendenti – Anni di contribuzione	Lavoratori autonomi – Anni di contribuzione	Somma aggiuntiva (in euro) – Anno 2007	Somma aggiuntiva (in euro) – Dal 2008 al 2016	Somma aggiuntiva (in euro) – Dal 2017
Fino a 1,5 volte il trattamento minimo				
Fino a 15]	Fino a 18	262	336	437
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	327	420	546
Oltre 25	Oltre 28	392	504	655
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo				
Fino a 15	Fino a 18			336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28			420
Oltre 25	Oltre 28			504

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, "Tendenze di medio lungo periodo della spesa previdenziale e sociosanitaria, Rapporto n. 21, luglio 2020".

Lavoro e Previdenza

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021

Assegno per il nucleo familiare maggiorato: beneficiari e modalità di calcolo

di Simone Baghin - Consulente del Lavoro in Vicenza

Dal prossimo 1° luglio entrano in vigore le nuove tabelle per l'assegno per il nucleo familiare. Il decreto legge n. 79/2021, che ha introdotto come misura "ponte" l'assegno temporaneo per i figli a carico dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, ha previsto anche un incremento degli importi mensili dell'ANF del valore di 37,50 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli e di 55,00 euro per i nuclei familiari di almeno tre figli. A seguito della pubblicazione da parte dell'INPS, con il messaggio 2331 del 17 giugno 2021, delle nuove tabelle in vigore dal 1° luglio con gli importi maggiorati, è utile fare il punto sui beneficiari e sulle modalità di calcolo dell'assegno per il nucleo familiare.

Il decreto legge n. 79/2021, entrato in vigore il 9 giugno, ha introdotto il **nuovo assegno temporaneo per i figli minori a carico** per il periodo "ponte" dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, prevedendo anche un incremento del **valore dell'ANF** per lo stesso periodo. In attesa dell'entrata a regime del nuovo **assegno unico e universale** previsto dal 1° gennaio 2022, nessuna modifica è stata apportata alla disciplina dell'Assegno per il nucleo familiare (ANF) che pertanto, rimane assoggettato alla ordinaria legislazione che abbiamo avuto modo di analizzare e applicare negli anni.

Leggi anche Assegno unico universale in due tempi: "misura ponte" da luglio per autonomi e disoccupati
L'INPS, con il messaggio 2331 del 17 giugno 2021, ha pubblicato le nuove tabelle in vigore dal 1° luglio con gli importi già maggiorati delle novità introdotte dal decreto legge 79/2021.

Qui di seguito facciamo il punto sui **beneficiari** e sulle **modalità di calcolo** dell'assegno per il nucleo familiare.

Che cos'è l'ANF

L'assegno per il nucleo familiare è una **prestazione previdenziale, erogata dall'INPS** per il tramite dei datori di lavoro, che è stata prevista con la finalità sociale di aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto di limiti stabiliti di anno in anno per legge.

La disciplina attuale, in attesa della revisione generale attesa dal 1° gennaio 2022 con l'entrata in vigore dell'assegno unico e universale, è contenuta nell'articolo 2 del D.L. n. 69/1988 (convertito dalla legge n. 153/1988), strettamente collegata a quella generale contenuta nel D.P.R. n. 797/1955 "Testo Unico sugli assegni familiari".

L'**importo dell'assegno** varia annualmente e il suo ammontare dipende dalla composizione del nucleo e dal reddito posseduto dal nucleo stesso.

Gli importi sono **pubblicati annualmente dall'INPS** in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell'anno seguente.

Con il messaggio 2331 del 17 giugno 2021 l'istituto ha reso note le tabelle relative all'adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei **livelli di reddito familiare** ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei, precisando che le tabelle dalla n. 11 alla n. 19, riferite ai nuclei con figli, sono state integrate per tenere conto delle maggiorazioni di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021.

Trattandosi di una prestazione di natura previdenziale - assistenziale, l'importo erogato è netto ovvero lo stesso **non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito** delle persone fisiche né imponibile ai fini contributivi.

Potenziamento dell'ANF dal 1° luglio al 31 dicembre 2021

Il DL n. 79/2021, che ha introdotto come misura "ponte" l'assegno temporaneo per i figli per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, ha previsto un **incremento**, sempre per il medesimo periodo, degli importi mensili dell'ANF che pertanto a decorrere dal 1° luglio prossimo saranno aumentati del valore di:

- **37,50 euro** per ciascun figlio per i nuclei familiari **fino a due figli**;
- **55,00 euro** per ciascun figlio per i nuclei familiari di **almeno tre figli**.

Chi ne ha diritto

Sono destinatari dell'ANF tutti i nuclei familiari dei **lavoratori dipendenti pubblici e privati**, compresi coloro che operano nel settore agricolo, che possono beneficiarne indipendentemente dalla:

- categoria legale di inquadramento (quadri, operai, impiegati, dirigenti)
- tipologia contrattuale (apprendisti, part-time,

lavoratori a domicilio, intermittenti, somministrati, domestici,...).

Possono, altresì, accedere alla prestazione anche i **titolari di pensione** a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dei Fondi speciali (autoferrotranvieri, elettrici, gas, esattoriali, telefonici, personale di volo, dazieri) nonché i pensionati degli Enti territoriali e non territoriali o ex-ENPALS.

Infine, possono godere della prestazione:

- i **soci di cooperative**;
- i **lavoratori assistiti per tubercolosi**;
- i **lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali**;
- i **caratisti imbarcati sulla nave** da loro stessi armata, gli armatori e proprietari amatori.

Diversamente, sono, invece, esclusi dalla disciplina degli ANF - in quanto continua ad applicarsi la vecchia normativa a sostegno della famiglia (D.P.R. n. 797/1955) - i **coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti** e i titolari di pensione a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (**artigiani e commercianti**).

Decorrenza del diritto

Il diritto decorre dal **primo giorno del periodo di paga** o di **pagamento della prestazione previdenziale**, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli).

La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

Non possono essere erogati complessivamente **più di 6 assegni giornalieri** per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'INPS, la data iniziale dell'erogazione e quella di scadenza sono indicate nell'autorizzazione.

Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli **arretrati spettanti** vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.

Modalità di richiesta

Il lavoratore interessato a percepire l'assegno al nucleo familiare deve presentare **domanda all'INPS** esclusivamente in **modalità telematica**, mediante uno dei seguenti canali:

- **WEB**, accedendo al servizio on-line dedicato presente sul sito istituzionale dell'INPS (www.inps.it), mediante PIN dispositivo, identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 ovvero CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- **Patronati e intermediari dell'Istituto**, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (anche in assenza di PIN).

L'esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti, a conclusione del procedimento istruttorio, sono visibili accedendo con le credenziali alla specifica sezione "**Consultazione domanda**", disponibile nell'area riservata del portale istituzionale INPS.

Solo in caso di **diniego** viene inviato al richiedente un provvedimento formale.

Qualora l'istanza sia stata presentata per il tramite di un Patronato, l'esito è visibile con le medesime modalità. Il servizio telematico è attivo anche per i **lavoratori agricoli a tempo indeterminato**, inizialmente esclusi dalla possibilità di richiedere gli ANF in via telematica. Qualora la concessione degli assegni al nucleo familiare sia subordinata al rilascio dell'autorizzazione dell'INPS, il lavoratore interessato dovrà presentare, in modalità telematica e tramite la procedura "Autorizzazione ANF", la domanda di autorizzazione, allegando tutta la documentazione necessaria a definire il diritto alla prestazione.

Rimane fermo che, qualora il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. ovvero in tutti i casi in cui il pagamento venga effettuato direttamente dall'INPS, l'ANF deve essere richiesto direttamente alla sede INPS, tramite il **modello ANF/PREST**.

Esempio di calcolo ANF

Ipotizziamo il calcolo dell'assegno spettante ad un nucleo familiare composto di **4 componenti**, con un reddito familiare di 35.500 e nel quale non sono presenti componenti inabili.

La tabella di riferimento è la numero 11 (*Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili*)

Reddito familiare annuo	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare
-------------------------	--

(euro)															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-														

L'importo mensilmente spettante per il richiedente la prestazione sarà di **79,43 euro** e lo stesso sarà erogato, previa presentazione telematica da parte del

lavoratore, da parte del datore di lavoro a decorrere dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 per un ammontare complessivo dell'intero periodo di 953,16

Lavoro e Previdenza

L'intervista a ...

Tiziano Treu: nel PNRR le risposte su come deve cambiare il lavoro

di Tiziano Treu - Già Ministro del Lavoro

“Le risposte principali per la ripresa nel nostro Paese si possono trovare nel PNRR. La versione inviata a Bruxelles è coerente con gli obiettivi indicati dal Next generation EU, della trasformazione ambientale e digitale, che decideranno del nostro futuro. Anche le regole del lavoro valide nel passato, già allora non tutte adeguate, vanno ripensate alla luce delle modifiche del lavoro e delle imprese indotte soprattutto dalle tecnologie digitali. La revisione riguarda tutti i temi principali del diritto del lavoro, a cominciare dalla subordinazione per arrivare alle politiche attive e alla formazione continua. Tiziano Treu anticipa, nell'intervista a IPSOA Quotidiano, i temi che verranno trattati nel corso della Tavola Rotonda del 9° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro.

Si parla di ripartenza. È un termine molto usato dai membri del Governo, che sono pronti a scommettere sulla validità delle proposte per un recupero del gap perso in questi 15 mesi di emergenza, prima sanitaria e poi economica. Lei ritiene che le proposte formulate dal Governo contengano tutte le risposte che gli operatori del mercato del lavoro si attendono, oppure manca ancora qualcosa?

Le risposte principali si possono trovare nel PNRR. La versione inviata dal nostro governo a Bruxelles è coerente con i grandi obiettivi indicati dal Next generation EU, della trasformazione ambientale e digitale, che decideranno del nostro futuro. Il Piano indica in modo rigoroso tempi e modi per impiegare le risorse senza precedenti messe a disposizione del nostro paese e degli operatori economici.

La sfida ora è quella di saper implementare correttamente e nei tempi utili i tanti progetti del Piano. Qui serve un salto di qualità rispetto al passato dove la nostra capacità gestionale delle risorse europee, pure alquanto minori delle attuali, è stata deficitaria da parte delle amministrazioni pubbliche e talora anche dei privati.

Il **Forum** gratuito è offerto da **One LAVORO**, la soluzione digitale di Wolters Kluwer per i **Consulenti del Lavoro** e gli **HR manager**.

Le iscrizioni al Forum sono chiuse ma puoi approfondire i temi dell'evento con One LAVORO: chiedi una **prova gratuita QUI** per accedere a tutti i contenuti della soluzione per 30 giorni

In questi ultimi vent'anni si sono susseguite numerose riforme che hanno rivisto profondamente il diritto del lavoro. Ritiene che queste riforme siano sufficienti per affrontare la crisi che stiamo vivendo?

La pandemia ha accelerato le principali tendenze già in atto che stanno trasformando la nostra economia e

la nostra società. Anche le regole del lavoro valide nel passato, già allora non tutte adeguate, vanno ripensate alla luce delle modifiche del lavoro e delle imprese indotte soprattutto dalle tecnologie digitali.

La revisione riguarda tutti i temi principali del diritto del lavoro e le sue stesse categorie fondative, a cominciare dalla subordinazione. I nuovi lavori sono sempre meno riconducibili alla dicotomia subordinazione - autonomia, presentano caratteri ibridi e richiederanno una base comune di tutele e di diritti, ma con modulazioni diverse a seconda dei bisogni e delle aspettative dei diversi tipi di lavoratori.

Altre due aree critiche da riformare per rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro sono le politiche attive del lavoro e la formazione continua, entrambe storicamente deficitarie nel nostro Paese.

Far funzionare le politiche attive nell'attuale situazione di competenze concorrenti richiederebbe un vero patto fra Regioni e Stato che concordasse misure concrete e durature per la riorganizzazione dei servizi pubblici e privati necessari a gestire le transizioni occupazionali dei prossimi anni.

Analogamente andrebbe concordata una riformulazione dei programmi nazionali di apprendimento durante il corso della vita che riguardasse la generalità dei lavoratori (il target europeo è 60% ogni anno in formazione continua) e che coinvolgesse le imprese con obiettivi legati alle nuove professionalità specie digitali.

Un altro termine molto usato dal Governo è: “semplificazione”. Ma quando si è cercato di semplificare le regole e le procedure ci si è, quasi sempre, scontrati con la burocrazia della pubblica amministrazione. Da questo punto di vista quale può essere l'antidoto?

Non c'è un antidoto. È necessario che tutte le amministrazioni coinvolte nella attuazione del Piano

applichino effettivamente le norme di semplificazione già in vigore (cosa non scontata).

Inoltre, è necessario che siano monitorati via via gli effetti per verificare quali funzionano e quali vanno perfezionate.

Il recente decreto n. 77/2021 è intervenuto a perfezionare le norme di semplificazione approvate nel 2020, prevedendo riduzioni di termini per le procedure, stabilendo il loro carattere perentorio e non semplicemente ordinatorio e disponendo poteri sostitutivi da parte delle autorità superiori fino alla presidenza del consiglio in caso di inosservanza dei termini.

Infine, occorre rafforzare le competenze non solo giuridiche ma gestionali delle varie amministrazioni, come ha cominciato a fare il Ministro Brunetta.

Semplificare è difficile, data la nostra tradizione, occorre coerenza e perseveranza, verificare l'impatto delle varie norme e adattarle nel tempo se necessario.

Il Forum "Quali riforme per la ripartenza -

L'evoluzione del diritto del lavoro e l'importanza della formazione" è sponsorizzato da **One LAVORO**, la soluzione digitale di Wolters Kluwer per i **Consulenti del Lavoro** e gli **HR manager**.

One LAVORO ti fornisce **approfondimenti e notizie** su assunzioni agevolate, sblocco dei licenziamenti, ammortizzatori sociali e molti altri articoli e contenuti per approfondire tutte le tematiche e le novità della normativa sul lavoro.

Approfondisci i temi del Forum con One LAVORO: chiedi una **prova gratuita** di 30 giorni [QUI](#) per accedere a tutti i contenuti della soluzione.

Lavoro e Previdenza

Dalla Corte Costituzionale

Reddito di cittadinanza: legittima la sospensione nel caso di applicazione di una misura cautelare personale

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 126/2021 del 21 giugno 2021 ha rilevato che il reddito di cittadinanza, non ha natura meramente assistenziale, perché accompagnato da un percorso formativo e d'inclusione che comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo. La sospensione del beneficio nei confronti del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva, non ha una ragione punitiva e sanzionatoria, ma si collega quindi, agli obiettivi dell'intervento legislativo.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, in particolare nella parte in cui, in relazione all'erogazione del reddito di cittadinanza, prevede la sospensione dell'agevolazione nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena.

Secondo il giudice tale disposizione violerebbe:

- gli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost. In virtù della sospensione, infatti, il beneficiario sarebbe **privato di un sostegno economico** che potrebbe anche configurarsi come condizione imprescindibile alla sua sopravvivenza, a pregiudizio della libertà e della dignità dello stesso, senza che ciò sia ancorato a una ragione giustificatrice diversa da quella squisitamente sanzionatoria e punitiva;

- gli artt. 1 e 4 Cost., in quanto il reddito di cittadinanza sarebbe finalizzato anche all'inserimento lavorativo e alla formazione privata del beneficiario, obiettivi che verrebbero ingiustificatamente limitati dal provvedimento di sospensione;

- degli artt. 29, 30 e 31 Cost., perché il reddito di cittadinanza è riconosciuto in funzione dei redditi familiari e come sostegno all'intero nucleo familiare, la cui tutela sarebbe pregiudicata dalla sospensione del beneficio economico.

Inoltre tale disposizione pregiudicherebbe il **principio di personalità della responsabilità penale**, poiché il nucleo familiare sarebbe privato del sostentamento in virtù di un fatto eventualmente commesso da un familiare. Dall'altro lato, verrebbe leso il principio della **presunzione di non colpevolezza**, imponendosi la sospensione del reddito di cittadinanza, sanzione di carattere sostanzialmente penale, a un soggetto non condannato nemmeno in via provvisoria.

Infine, sarebbe violato l'art. 3 Cost., in relazione al principio di **ragionevolezza**.

Sentenza della Corte

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 126/2021 del 21 giugno 2021 dichiara, nel merito, le questioni sollevate dal GIP del Tribunale di Palermo **non sono fondate**.

La Corte evidenzia infatti che il reddito di cittadinanza costituisce un particolare **beneficio economico**, introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano dal d.l. n. 4 del 2019, al dichiarato fine di operare un **riordino del sistema di assistenza sociale** e una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace **gestione delle politiche attive per il lavoro**.

L'art. 1, comma 1, così, definisce il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, oltre che di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, prevedendo a tal fine politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

La normativa stabilisce quelli che sono i **requisiti** personali, reddituali e patrimoniali per accedere al reddito, che devono sussistere, sia al momento della presentazione della domanda, sia per tutta la durata dell'erogazione. Tra i requisiti è previsto che il richiedente il beneficio non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, o condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta.

La Corte evidenzia che il beneficio economico è erogato sulla base di una **scala di equivalenza** parametrata sui componenti del nucleo familiare. Qualora un componente del nucleo familiare beneficiario si trovi in stato detentivo, ovvero sia ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a

totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti (art. 3, comma 13). Medesima conseguenza si ha quando faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati dall'art. 7, comma 3.

Inoltre, per beneficiare del reddito di cittadinanza è necessario **rispettare numerose condizionalità**, quali l'immediata disponibilità al lavoro (con l'obbligo di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue) e l'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, attraverso la sottoscrizione di un patto per il lavoro e, ove siano presenti particolari criticità, di un patto per l'inclusione sociale.

Il provvedimento di sospensione in caso di misure cautelari sopravvenute, quindi, «altro non è che la conseguenza del venir meno di un requisito necessario alla concessione del beneficio e rientra per ciò stesso tra i casi in cui la giurisprudenza costituzionale riconosce la legittimità di sospensione, revoca o decadenza, anche attraverso meccanismi automatici».

Il reddito di cittadinanza, non ha natura meramente assistenziale, perché accompagnato da un percorso formativo e d'inclusione che comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo. La sospensione del beneficio **non ha una ragione punitiva e sanzionatoria**, ma si collega appunto agli obiettivi dell'intervento legislativo.

La sospensione dell'erogazione del beneficio infine, non si fonda su una valutazione legata all'eventuale futura condanna del soggetto interessato, ma sulla mera sussistenza del provvedimento cautelare; ragione per cui, alla cessazione di quest'ultimo, la misura sospensiva può sì essere revocata, ma con effetto **non retroattivo**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Corte Costituzionale, sentenza 21/06/2021, n. 126/2021

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Artigiani, commercianti e gestione separata: contributi da calcolare in dichiarazione

Nella circolare n. 88 del 2021, l'INPS fornisce le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello "Redditi 2021-PF" cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata. Nel documento di prassi l'Istituto si sofferma anche sulle modalità di rateizzazione della contribuzione dovuta e sulle modalità di compensazione degli eventuali crediti.

L'INPS, con la circolare n. 88 del 21 giugno 2021, fornisce dettagliate istruzioni per la determinazione, nell'ambito della **dichiarazione "Redditi 2021-PF"**, dei contributi che devono essere versati dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali Artigiani, Commercianti e Gestione separata, soprattutto per quel che riguarda la contribuzione a percentuale dovuta in base al reddito conseguito nel 2020.

I versamenti a saldo ed in acconto dovuti a titolo di contributi devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Nel modello di dichiarazione è presente il Quadro RR, che deve essere compilato:

- dai soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario;
- dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata.

Artigiani e commercianti

I titolari di imprese **artigiane e commerciali** e i soci titolari di una propria posizione assicurativa sono tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell'impresa, compilando la sezione I del Quadro RR del modello "Redditi 2021-PF".

L'Istituto ricorda che, fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative, ai fini dell'imposta sul reddito, tali soggetti risultano obbligati alla compilazione del quadro oggetto della presente circolare.

La circolare esamina due casi particolari:

- soggetti che hanno adottato il "regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità": la base imponibile è data dal reddito di riferimento dichiarato nel Quadro LM, sezione I, rigo LM6, al netto di quanto esposto in LM9 col. 3;
- soggetti che hanno aderito al regime contributivo agevolato introdotto dalla Legge di bilancio 2019, la base imponibile è data dalla somma degli importi della colonna 1 del rigo LM34, al netto delle perdite

pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo LM37, indicati in ciascun modulo del Quadro LM, sezione II.

Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

Per i liberi professionisti iscritti alla **Gestione separata**, la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in "regime forfettario", per gli esercenti attività di impresa arti o professioni.

Pertanto, il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nei quadri seguenti:

- attività professionali e artistiche: rigo RE 23 o RE 25 se presenti perdite al rigo RE 24;
- partecipazione in associazione fra artisti e professionisti: rigo RH15 se reddito derivante dalla (codice 2 e 7 nella colonna 2 dei rigi da RH1 a RH4) o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16; oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo;
- regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: rigo LM6 meno LM9 colonna 3;
- contribuenti che fruiscono del regime forfettario: somma dell'importo indicato nel rigo LM34 indicato nella colonna 2 meno l'importo indicato nel rigo LM37 perdite pregresse) indicato nella colonna 2 di ciascun modulo della sezione.

La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 1, contraddistinta dal codice 1. Il dato deve essere sempre riportato anche nel caso di importo negativo. Nel caso in cui il professionista abbia percepito nell'anno di imposta l'indennità di maternità, tale reddito è dichiarato tra i componenti positivi (RE3 altri proventi) e concorre alla determinazione del reddito ai fini fiscali. L'importo non può essere detratto dalla base imponibile previdenziale da indicare nel Quadro RR.

Rateizzazione dei contributi dovuti

Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello "Redditi 2021-PF".

Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l'anno

di imposta 2020 che sull'importo del primo acconto relativo ai contributi per l'anno 2021.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello "Redditi 2021-PF".

Compensazione del credito

La compensazione tramite modello F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l'emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2020.

L'importo eventualmente risultante a credito dalle colonne 19 o 33 del Quadro RR del modello "Redditi 2021-PF" può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l'anno 2020 e l'importo che si intende compensare.

L'eventuale residuo del credito riferito all'anno precedente al netto di quanto compensato va indicato nel rigo RR, colonne 22 e 36, e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva.

Le somme a credito riferite ad anni d'imposta precedenti rispetto al 2019 non devono essere esposte in dichiarazione, ma possono soltanto essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva, da presentare online, collegandosi al portale istituzionale, nella sezione Compensazione contributiva o Rimborso.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 21/06/2021, n. 88

Lavoro e Previdenza

Per le aziende industriali

CCNL orefericaria: nuovi minimi tabellari dal 1° giugno

I rappresentanti delle imprese e dei lavoratori del settore industriale dell'orefericaria hanno concordato, in adempimento del meccanismo introdotto dal CCNL di settore 18 maggio 2017, gli importi del minimo contrattuale conglobato. I nuovi importi, suddivisi per livelli, sono validi dal 1° giugno 2021. Le parti firmatarie che hanno siglato l'accordo del 7 giugno 2021 sono Federorafi, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil.

Con il verbale di incontro 7 giugno 2021 Federorafi con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, sulla base del meccanismo introdotto dal CCNL 18 maggio 2017,

hanno concordato gli importi del **minimo contrattuale conglobato in vigore dal 1° giugno 2021**.

Minimi tabellari

Dal 1° giugno 2021 gli importi del minimo contrattuale conglobato sono i seguenti:

Livelli	Importi mensili
7Q	2.052,70
7	2.052,70
6	1.887,87
5S	1.756,17
5	1.645,37
4	1.540,12
3	1.480,15
2	1.343,45
1	1.223,22

Riferimenti normativi

Verbale di incontro 7 giugno 2021

Finanziamenti

Per imprese e professionisti

Moratoria mutui e finanziamenti: via libera dall'UE fino al 31 dicembre. Chi può utilizzarla

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

La proroga, fino al 31 dicembre 2021, della moratoria sui finanziamenti per le PMI, prevista dal decreto Sostegni bis, trova il via libera della Commissione UE. Possono beneficiare dell'estensione del termine della moratoria solo le imprese ed i professionisti che ne hanno fatto richiesta alla banca/ente finanziatore entro il 15 giugno. La sospensione riguarderà solo la quota capitale. Dal 1° luglio 2021, quindi, dovranno essere di nuovo pagati gli interessi. Le richieste di proroga della moratoria non beneficeranno più delle regole semplificate concesse dall'EBA: la banca pertanto dovrà valutare se classificare le esposizioni sospese come "forborne".

Operativa la **proroga di 6 mesi della moratoria sui finanziamenti** per le **PMI** prevista dal decreto Sostegni bis (D.L. 76/2021).

La **Commissione Europea** ha, infatti, approvato l'estensione del termine della moratoria dal 30 giugno 2021 (termine fissato dalla legge di Bilancio 2021) e fino al 31 dicembre 2021.

Alla proroga della moratoria, però, **non è più applicabile** le facilitazioni concesse dall'Eba, con importanti conseguenze pratiche per le imprese e i professionisti che ne hanno fatto richiesta entro lo scorso 15 giugno.

Proroga della moratoria fino al 31 dicembre 2021

La moratoria, inizialmente disposta dal **decreto Cura Italia** (D.L. 18/2020, art. 56) fino al 30 settembre 2020, è stata prorogata prima fino al 31 gennaio 2021 (per le imprese del comparto turistico - per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui, al 31 marzo 2021) dal **decreto Agosto** (D.L. n. 104/2020, articoli 65 e 77) e successivamente, dalla **legge di Bilancio 2021** (l. n. 178/2020, art. 1, commi 248-254), che ne ha esteso anche alle persone fisiche esercenti le attività di cui alla sezione K del codice Ateco 2007 "Attività finanziarie e assicurative" e alle società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, nonché alle società che svolgono le attività di cui al codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.

Con il **decreto Sostegni bis** (D.L. 76/2021, articolo 16) viene prolungata ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la sospensione dei pagamenti dei finanziamenti (rateali e non rateali) previste dal decreto Cura Italia. Per i finanziamenti per i quali è possibile distinguere una quota capitale e una quota interessi, la proroga riguarda solo la sospensione del pagamento della quota capitale.

Leggi anche Moratoria mutui e finanziamenti: arriva la proroga al 31 dicembre. Ma solo sulla quota capitale

Per effetto della proroga quindi:

- gli **importi accordati**, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 dicembre 2021 (lettera a);
- i **contratti** relativi a **prestiti non rateali** sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 dicembre 2021 alle medesime condizioni (lettera b);
- per i **mutui, leasing** e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie è sospeso fino al 31 dicembre 2021 il pagamento delle rate, limitatamente alla sola quota capitale (lettera c).

Novità della moratoria del decreto Sostegni bis

La proroga prevista dall'art. 16 del decreto Sostegni bis presenta tre importanti novità rispetto alle precedenti. Innanzitutto, possono beneficiare della proroga della moratoria solo le **imprese** ed i **professionisti** già beneficiari delle misure di sostegno di cui all'art. 56, comma 2 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020).

La sospensione, poi, riguarda, come accennato precedentemente, **solo la quota capitale**, ove prevista: dal 1° luglio 2021, quindi, dovranno essere di nuovo pagati gli interessi.

La moratoria infine **non è più automatica**, ma è soggetta ad una specifica richiesta: la comunicazione alla banca/ente finanziatore doveva essere inviata entro il 15 giugno 2021.

Non più operative le regole semplificate dell'Eba

La proroga della moratoria si intreccia con la fine delle regole semplificate dell'Autorità bancaria europea (EBA-European Banking Authority).

Tali regole semplificate, pubblicate il 2 aprile 2020 alla luce della crisi Covid-19 e rimaste in vigore fino al 31 marzo 2021, prevedevano che le moratorie ex

lege potessero godere del beneficio della **sospensione temporanea** della **riclassificazione automatica dei crediti** da “forebearance” a esposizioni “forborne”.

Con la fine della flessibilità Eba, in base alle nuove Linee Guida dell'EBA aggiornate il 2 dicembre scorso, le **banche** sono ora chiamate a **valutare** se classificare le esposizioni sospese come “oggetto di concessione”, o più precisamente, “**forborne**”.

Una esposizione viene classificata come “forborne” se la misura di tolleranza di cui beneficia è accordata ad un “debitore che si trova o è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare i propri impegni finanziari”.

Da ciò consegue che, per le moratorie richieste **entro il 15 giugno**, le banche dovranno valutare la capacità di rimborso da parte dell'impresa richiedente e, qualora tale capacità non fosse pienamente rilevata, la posizione sarà classificata in “forborne”, che una situazione di “difficoltà finanziaria”.

Tale classificazione impone alla banca di tenere monitorata la condizione dell'impresa per un **minimo di 24 mesi** su base trimestrale (periodo di prova). Durante tale periodo, le banche devono aumentare i relativi accantonamenti patrimoniali per una maggiore

rischiosità dell'operazione, con conseguente possibile aumento della difficoltà dell'impresa di ottenere credito nel biennio e del relativo costo.

Al termine dei 2 anni, si esce dalla classificazione in “forborne” se “**sono stati fatti pagamenti regolari**” e “nessuna delle esposizioni verso il debitore è scaduta da più di 30 giorni alla fine del periodo di prova”.

Chiarimento Banca d'Italia

In questa situazione, la Banca d'Italia con la Comunicazione del 11 giugno 2021 ha fornito importanti precisazioni in materia di **segnalazioni** alla Centrale dei rischi.

In particolare, ha chiarito che, ai fini della segnalazione in Centrale dei rischi, tale misura si applica senza soluzione di continuità alle posizioni debitorie delle imprese che presentano la richiesta di proroga ed ha precisato che il soggetto finanziato che ha richiesto la proroga non potrà essere classificato a sofferenza per tutto il periodo di efficacia del beneficio concesso.

Ha, inoltre, puntualizzato che l'eventuale classificazione dell'esposizione come oggetto di concessione (forborne) **non ha riflessi** sulle segnalazioni in **Centrale dei rischi**.

Impresa

Sanzione pecuniaria fino a 500 quote

Responsabilità 231: aggiornare i modelli organizzativi per evitare le sanzioni da reati tributari

di Lidia Corallo - Avvocato Tributarista e Cassazionista del Foro di Ragusa

Alla luce dell'ampliamento del catalogo dei reati presupposto, mediante l'introduzione dei reati tributari, le società devono aggiornare i modelli organizzativi in modo che siano idonei a prevenire tali fattispecie, che riguardano, potenzialmente, qualsiasi tipo di attività di impresa, in quanto afferiscono alla regolarità fiscale cui tutte le società sono tenute. L'adozione di strumenti di prevenzione ai fini di evitare il compimento dei reati tributari è, quindi, importante per evitare l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e interdittive. Anche la Guardia di Finanza ha fornito chiarimenti sulle modalità operative in caso di notizia di reato afferente a reati tributari rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Se ne parlerà durante il "Corso - Normativa 231: i reati tributari", organizzato da Wolters Kluwer, al via dal 28 giugno 2021.

La **Guardia di Finanza** ha fornito alcune indicazioni sulle modalità operative in caso di notizia di reato afferente a **reati tributari** rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

A seguito di un evento sulle novità fiscali del 2021, all'esito del quale era possibile rivolgere specifici quesiti anche alla Guardia di Finanza, sono state pubblicate le risposte "ufficiali".

Responsabilità della società per reati tributari commessi dal legale rappresentante

Uno dei quesiti formulati afferiva alla oramai attualissima e spinosa questione della responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 nell'ipotesi di commissione, da parte del legale rappresentante, di uno dei reati tributari rilevanti ai fini di tale responsabilità. Veniva, infatti, chiesto se, in tal caso, venisse automaticamente **segnalata alla Procura** anche la **responsabilità della società** ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Con la risposta fornita, la Guardia di Finanza precisava che in tale ipotesi "l'operatore di polizia giudiziaria è tenuto a segnalare all'Autorità giudiziaria **anche la posizione del soggetto collettivo**, rappresentando tutte le circostanze di fatto utili a delineare l'eventuale responsabilità dell'ente, ivi compresa la mancata adozione del modello organizzativo".

Ovviamente, continuava ancora la risposta, "la polizia giudiziaria...sin dall'emersione dei primi indizi di responsabilità in capo all'ente, è tenuta a riscontrare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 231/2001".

Si è quindi giunti, a quasi vent'anni dall'emanazione del D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti per i reati commessi dai **soggetti apicali** o dai loro **sottoposti**, alla concreta applicazione della normativa con riferimento ai reati tributari, esclusi dal catalogo dei reati presupposti sino all'emanazione del D.L. 124/2019.

Quest'ultimo ha, infatti, introdotto l'art. 25 quinquiesdecies, il quale ha previsto che in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**.

L'entrata in vigore della norma, sebbene introdotta con decreto legge, da adottarsi notoriamente in casi di urgenza ed eccezionalità, veniva differita al momento di pubblicazione della legge di conversione, la quale ha determinato il consistente **aggiornamento e ampliamento dei reati presupposti**.

Infatti, la legge di conversione n. 157/2019 ha introdotto tra i reati presupposti, determinandone per ciascuno la sanzione pecuniaria in quote, le seguenti fattispecie previste dal D.Lgs. n. 74/2000:

- **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di **fatture** o **altri documenti** per operazioni inesistenti se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila (art. 2 bis D.Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri **artifici** (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- emissione di **fatture** o altri documenti per **operazioni inesistenti** (art. 8 commi 1 e 2 bis D.Lgs. n. 74/2000);
- **occultamento o distruzione di elementi contabili** (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Il **catalogo dei reati** è stato da ultimo aggiornato dal D.Lgs. n. 75/2020, che ha previsto l'applicazione all'ente delle sanzioni pecuniarie per i seguenti reati, laddove commessi nell'ambito di **sistemi fraudolenti transfrontalieri** e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);

- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. n. 74/2000).

L'aggiornamento del catalogo dei reati presupposto ha attuato la Direttiva UE 2017/1371, del 5 luglio 2017, volta alla "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", la quale prevedeva l'adozione da parte degli Stati membri delle misure necessarie affinché le persone giuridiche fossero responsabili dei reati commessi a loro vantaggio, a tutela degli interessi finanziari dell'unione Europea e in particolare ai fini della repressione dei reati in materia di IVA, imposta di rilievo comunitario.

[IMAGE]immagine_new.jpg[/IMAGE]

Quali **aggiornamenti ai modelli di organizzazione e di gestione** sono necessari per prevenire i reati tributari compresi nell'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 e che riguardano, potenzialmente, qualsiasi impresa in quanto afferiscono alla regolarità fiscale a cui tutte le imprese sono tenute indistintamente e indipendentemente dal tipo di attività svolta nonché dimensione dell'impresa medesima? Per approfondire il tema scopri il ["Corso online - Normativa 231: i reati tributari"](#).

Condanna dei soggetti apicali o dei sottoposti

In caso di condanna dei soggetti apicali o dei sottoposti, la società sarà responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per i suddetti reati ove commessi nel suo

interesse o a suo **vantaggio**, intendendosi, il primo, da un punto di vista soggettivo e da valutarsi al momento della condotta, il secondo sotto un profilo strettamente oggettivo, che in ambito tributario può ravvisarsi nel risparmio di imposta.

Il **requisito dell'interesse o del vantaggio della società** comporta, senz'altro, problemi interpretativi ed operativi in relazione alle ipotesi di reato per operazioni soggettivamente inesistenti, ossia laddove la prestazione è effettivamente resa, ma da parte di soggetto diverso rispetto a quello risultante dalla fattura.

Considerazioni conclusive

Alla luce del quadro normativo delineatosi, le società, pertanto, dovranno necessariamente **aggiornare i modelli di organizzazione e di gestione** in modo che siano idonei a **prevenire i reati tributari** compresi nell'art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001, che riguardano, potenzialmente, qualsiasi tipo di attività di impresa, in quanto afferiscono alla regolarità fiscale cui tutte le società sono tenute, indistintamente ed indipendentemente dal tipo di attività svolta, nonché della dimensione dell'impresa medesima.

L'adozione di **strumenti di prevenzione** ai fini di evitare il compimento dei reati tributari è, pertanto, doveroso anche da parte delle **piccole e medie imprese sociali**, al fine di evitare la responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e le sanzioni pecuniarie ed interdittive che ne conseguono.

Impresa

L'analisi di Assonime

Governance PNRR: per la PA servono adeguati strumenti di programmazione e organizzazione

di Maddalena Gnudi - Studio Gnudi e Associati

Nella circolare n. 19 del 2021, Assonime, dopo avere analizzato il sistema di governance per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, definito dal D.L. n. 77 del 2021, evidenzia l'importanza di rafforzare la qualità dell'azione amministrativa attraverso l'impegno delle pubbliche amministrazioni a dotarsi di adeguati strumenti di programmazione e organizzazione. In particolare, nel documento di prassi vengono individuati i soggetti istituzionali responsabili, le divisioni interne incaricate e gli enti di supporto per il coordinamento della fase attuativa del PNRR.

Nella Parte I del D.L. n. 77/2021, recante misure per la governance del **Piano nazionale di rilancio e resilienza**, viene definito il sistema di **Governance**. Nei primi articoli del decreto legge vengono individuati i seguenti soggetti istituzionali responsabili, le divisioni interne incaricate e gli enti di supporto.

Governance e soggetti istituzionali responsabili
La **cabina di regia** con poteri di indirizzo, impulso e coordinamento è formata dal Presidente del Consiglio, i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta;

Il **tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale**, è composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, degli enti territoriali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca scientifica e della società civile, scelti secondo un criterio di maggiore rappresentatività. Ha **funzioni consultive** nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR per favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.

La **segreteria tecnica**, presso la Presidenza del Consiglio, supporta le attività della cabina di regia e del tavolo permanente.

L'**unità per la razionalizzazione e il miglioramento** della regolazione del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è una struttura che individua, sulla base delle segnalazioni della cabina di regia, gli **ostacoli normativi** all'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR, proponendo rimedi.

L'**ufficio per la semplificazione**, del Dipartimento della funzione pubblica, promuove e coordina gli interventi di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure.

L'**Ufficio per il servizio centrale** per il PNRR, istituito presso il MEF- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che ha compiti di **coordinamento**

operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR.

L'**ufficio con funzioni di audit** del PNRR e monitoraggio anticorruzione che opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e, per il controllo sulle linee di intervento realizzate a livello territoriale, può avvalersi dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

Strutture di coordinamento della fase attuativa del PNRR

Queste strutture, dopo il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi concordati e indicati nel Piano per la ripresa e la resilienza, presentano alla Commissione UE la **richiesta di pagamento** debitamente motivata relativa al pagamento del **contributo finanziario**, tali richieste di pagamento possono avvenire due volte l'anno.

Realizzazione operativa degli interventi del PNRR

Infine, l'art. 9 del decreto legge, stabilisce che la realizzazione operativa degli interventi del PNRR è affidata alla **responsabilità delle amministrazioni** centrali, delle regioni e province autonome e degli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o, eventualmente, della diversa titolarità degli interventi definita dal PNRR.

Per le amministrazioni è prevista la possibilità di avvalersi di un **supporto tecnico operativo**. Su questo punto **Assonime** nella [circolare n. 19/2021](#) (Il primo decreto-legge PNRR: la governance del Piano) evidenzia l'importanza di rafforzare la qualità dell'azione amministrativa anche attraverso l'impegno delle pubbliche amministrazioni a dotarsi di **adeguati strumenti di programmazione e organizzazione**.

Secondo l'Associazione "In questa prospettiva, vi è una complementarità tra il decreto-legge n. 77/2021 e il successivo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80

sul rafforzamento della capacità amministrativa, che costituisce il secondo tassello normativo per l'attuazione del PNRR. Questo decreto, infatti, adottando un'impostazione orientata al risultato dell'azione amministrativa, richiede alle singole pubbliche amministrazioni di adottare entro il 31 dicembre 2021 (e aggiornare annualmente) un "Piano integrato di attività e

organizzazione", che definisca in particolare gli **obiettivi programmatici e strategici** di performance, la **strategia di gestione e valorizzazione** del capitale umano e di sviluppo organizzativo e pianifichi le **iniziative per la trasparenza**, la semplificazione e rein-gegnerizzazione degli interventi e la digitalizzazione.

Impresa
Da Assonime

PNRR: analisi sulla governance del Piano

Assonime ha pubblicato la circolare n. 19/2021 dal titolo "Il primo decreto-legge PNRR: la governance del Piano", con cui analizza le disposizioni del primo decreto-legge adottato in attuazione del PNRR, concentrandosi sulla governance del Piano. In particolare la circolare esamina il decreto-legge n. 77/2021 che definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a "semplificare e agevolare" la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e dal Piano Nazionale Integrato per l'energia e il Clima 2030 (PNIEC). Ai fini del decreto e della sua attuazione "assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi" inclusi nei tre Piani sopra indicati, fermo restando il pieno rispetto degli standard e delle priorità dell'Unione europea in materia di clima e di ambiente.

Assonime ha pubblicato la circolare n. 19/2021 dal titolo "**Il primo decreto-legge PNRR: la governance del Piano**", con cui analizza le disposizioni del primo decreto-legge adottato in attuazione del PNRR, concentrandosi sulla governance del Piano. La disciplina, rispondendo alle indicazioni delle istituzioni europee, assegna i compiti e le responsabilità con riferimento alle funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo e all'attuazione degli interventi.

In particolare nel decreto-legge vengono inoltre precisate le **attribuzioni** nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri riguardo al miglioramento della regolazione e alle politiche di semplificazione. Nella sezione del decreto relativa alla governance del Piano vengono introdotti anche specifici meccanismi da attivare in caso di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni da parte dei soggetti tenuti alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR e per superare i dissensi che potrebbero precludere la realizzazione degli interventi.

Governance dei Piani nazionali di ripresa e resilienza

Le istituzioni europee hanno rivolto agli Stati membri specifiche richieste riguardo alla governance dei Piani nazionali di ripresa e resilienza, sia nelle **linee guida** della Commissione europea, sia nel regolamento (UE) 2021/241 sul dispositivo di ripresa e resilienza ("regolamento RRF?").

Nei documenti emessi viene sottolineata la **centralità**

della capacità amministrativa negli Stati membri, sia per assicurare l'efficiente utilizzo delle risorse messe a disposizione, sia per la puntuale realizzazione degli investimenti e delle riforme rispettando i tempi previsti dal Piano.

A tal fine è indispensabile non solo una **chiara attribuzione delle responsabilità**, ma anche l'individuazione di **un'autorità di coordinamento** che operi come punto di contatto con la Commissione.

Inoltre sarebbe proficuo anche il coinvolgimento delle amministrazioni regionali e locali, in relazione ai diversi assetti istituzionali degli Stati membri, nonché degli stakeholders, in modo da assicurare che l'attuazione del Piano costituisca un impegno ampiamente condiviso.

L'impegno delle istituzioni europee riguarda inoltre il monitoraggio dei flussi finanziari, i controlli e l'audit sulle misure adottate, per prevenire, individuare e correggere frodi, corruzione e conflitti di interesse e per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione.

Anche il Parlamento italiano ha fornito alcune indicazioni sulla governance del Piano, tra queste:

- il pieno coinvolgimento del Parlamento e la leale collaborazione con le Regioni e gli enti locali nella fase di attuazione;

- l'invio di **un'informativa periodica** sul raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi del Piano, in modo da consentire al Parlamento di monitorare l'attuazione e l'impatto dei singoli interventi, il rispetto dei tempi e degli obblighi di risultato previsti dal regolamento RRF.

Importante l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di una **Cabina di regia** con compiti di coordinamento politico, inclusi i rapporti con il partenariato economico, sociale e territoriale, e la responsabilità di attivare poteri sostitutivi e promuovere modifiche normative laddove necessario per l'implementazione del PNRR nei tempi previsti.

Finalità e principi del quadro di governance

Il decreto-legge n. 77/2021 definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a "semplificare e agevolare" la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e dal Piano Nazionale Integrato per l'energia e il Clima 2030 (PNIEC).

Per quanto riguarda i principi della disciplina, viene specificato che ai fini del decreto e della sua attuazione "assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi" inclusi nei tre Piani sopra indicati, fermo restando il pieno rispetto degli standard e delle priorità dell'Unione europea in **materia di clima e di ambiente**.

Il decreto in parola, risponde agli auspici espressi da Assonime circa l'individuazione, all'interno delle principali amministrazioni, di **soggetti responsabili per il PNRR di alto profilo** e fortemente incentivati all'attuazione del Piano. A tal fine, è stato previsto previsto che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi stabiliti dal PNRR sia tenuta a provvedere:

- al coordinamento delle relative attività di gestione,
- al loro monitoraggio,
- alla rendicontazione,
- al controllo.

A tal fine, ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, può scegliere se individuare una struttura di livello dirigenziale generale di riferimento oppure istituire un'unità di missione ad hoc, fino al completamento del PNRR.

Queste strutture rappresentano il **punto di contatto** con il Servizio centrale per il PNRR per gli adempimenti previsti dal regolamento RRF e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento. Esse sono tenute a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR, attraverso il **sistema informatico** predisposto dalla Ragioneria generale, i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le funzionalità del sistema informatico previsto dalla legge di bilancio 2021.

A cura della Redazione

Impresa

Nel decreto Riaperture

Smart working, green pass e riaperture delle attività economiche: le regole in GU

Smart working semplificato fino al 31 dicembre 2021 e Green pass per potersi spostare tra regioni in fascia arancione o rossa ma anche per entrare nelle case di riposo e partecipare a feste, eventi e fiere. Previste, inoltre, maggiori riaperture, a partire dal 1° luglio, dove anche in zona gialla sarà possibile, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati e richiesti dalla normativa, svolgere in presenza corsi di formazione pubblici e privati, tenere convegni e congressi, consentire la presenza di pubblico anche al chiuso ad eventi e competizioni sportivi, nonché riaprire le piscine anche in impianti coperti e i centri benessere e termali. E' quanto previsto dalla legge di conversione del decreto Riaperture pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021 la legge di conversione (l. n. 87/2021) del decreto Riaperture (D.L. n. 52/2021) recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, in cui sono confluiti i testi del decreto relativo alla proroga termini (D.L. 56/2021) e del decreto relativo alle riaperture maggio (D.L. n. 65/2021).

La conversione in legge tenendo conto dell'andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, modifica i **parametri di ingresso** nelle **zone colorate**, secondo i criteri proposti dal Ministero della salute.

In sostanza, nel determinare il colore si terrà conto:

- dell'**incidenza dei contagi** rispetto alla popolazione complessiva;
- del **tasso di occupazione dei posti letto** in area medica e in terapia intensiva.

Di seguito si riassumono alcune delle disposizioni previste nel decreto.

Leggi anche [Decreto Riaperture: dallo smart working semplificato al green pass. Cosa cambia](#)

Smart working semplificato

Prorogata **fino al 31 dicembre 2021** la possibilità per i **datori di lavoro privati** di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali previsti.

I datori di lavoro privati hanno l'obbligo di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i **nominativi dei lavoratori** e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Green pass

Per potersi spostare tra regioni in fascia arancione o rossa ma anche per entrare nelle case di riposo (Rsa) e partecipare a feste, eventi e fiere il decreto ha istituito il **green pass** che certifica:

- l'**avvenuta vaccinazione** contro Covid-19. In tal caso, ha validità 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato;
- la **guarigione dall'infezione** da Covid-19. In tal caso, il green pass ha una validità di 6 mesi dall'avvenuta guarigione;
- l'**esito negativo** di un test molecolare o antigenico per la ricerca del Covid-19. In tal caso, la certificazione

ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 17 giugno 2021, il Governo ha definito ufficialmente le modalità attuative della Piattaforma nazionale digital green certificate dedicata al rilascio del Green pass.

Leggi anche Green pass, varata la piattaforma online. I controlli a carico delle imprese

Attività in presenza

Dal **1° luglio 2021** sarà possibile in zona gialla, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati e richiesti dalla normativa:

- svolgere in presenza **corsi di formazione pubblici e privati**;
- tenere **convegni e congressi**;
- consentire la presenza di pubblico anche al chiuso ad **eventi e competizioni sportivi** diversi da quelli di livello agonistico di rilevante interesse nazionale, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale, nei limiti già previsti (25% della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all'aperto e 500 al chiuso);
- **riaprire le piscine** e i centri natatori anche in impianti coperti;
- riaprire i centri benessere;
- riaprire i **centri termali**;
- svolgere tutte le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore;
- riaprire al pubblico le **sale giochi**, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Assemblee di associazioni e fondazioni

E' consentita **fino al 31 luglio 2021** la possibilità di svolgere mediante **videoconferenze** le sedute, tra gli altri, degli organi di associazioni private, incluse quelle non riconosciute, delle fondazioni nonché delle società, comprese le cooperative e i consorzi, anche quando tale possibilità non sia contemplata dai relativi statuti.

Sorveglianza sanitaria

E' stato confermato **fino al 31 luglio 2021** l'obbligo per i **datori di lavoro pubblici e privati** di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da

comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Validità di documenti di riconoscimento

La validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 è stata prorogata **fino al 30 settembre 2021** (rimane invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento la validità ai fini dell'espatrio).

Inoltre, è stata differita **fino al 31 luglio 2021** la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi e di altri titoli di soggiorno in materia di immigrazione, aventi scadenza fino alla medesima data.

Abilitazione per consulente del lavoro

Prorogata fino al 31 dicembre 2021 le **modalità semplificate** per lo svolgimento degli esami di abilitazione per i Consulenti del Lavoro, oltre che gli esperti di radioprotezione ed i medici autorizzati.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Legge 17/06/2021, n. 87 (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21/6/2021)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.